

	<p>COMUNE DI RAVENNA Area Infrastrutture Civili Servizio Mobilità e Viabilità www.comune.ra.it</p>	
---	--	--

Fascicolo: n. 46/6.7/2019

DISCIPLINARE DI GARA TELEMATICA_REV 1

Così come rettificato con determinazione dirigenziale 2504/2019. Le parti oggetto di rettifica sono riportate nel testo con carattere verde. Il presente disciplinare di gara rettificato (REV. I) viene pubblicato sul Profilo di committente e sul Portale per le gare telematiche della Stazione appaltante, a far data dal 3 ottobre 2019 e rimarrà in pubblicazione fino al 25.10.2019 in sostituzione del precedente disciplinare pubblicato sul profilo della stazione appaltante il 23.9.2019.

PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELL'APPALTO DEL SERVIZIO DI BIKE SHARING E FORNITURA DI BICICLETTE A PEDALATA ASSISTITA.

CIG: 7964361E99;

CUP: C69J19000140005 (relativo alla gestione di bike sharing e comprensivo della opzione del rinnovo);

CUP: C69J19000130004 (relativo alla fornitura di biciclette a pedalata assistita);

CUP: D69E18000900007 (relativo alla fornitura di biciclette a pedalata assistita).

La presente procedura di gara verrà svolta interamente con modalità telematica come in seguito dettagliatamente indicato.

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: COMUNE DI RAVENNA – Codice Fiscale/P.IVA 00354730392 - Piazza del Popolo n. 1 – Ravenna – Italia.

Procedura di affidamento: procedura aperta ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. sss) del D. Lgs. 50/2016.

Tipologia: appalto pubblico di servizi - CPV: 34430000-0 "Biciclette".

Criterio di aggiudicazione dell'appalto: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 comma 2 del Codice, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, come specificato nel successivo paragrafo 18.

DATA E ORA DI SCADENZA DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE: il giorno 25.10.2019 alle 12:30.

DATA E ORA DELLA PRIMA SEDUTA PUBBLICA DI GARA: il giorno 28.10.2019 alle 9:00.

BANDO DI GARA INVIATO ALLA G.U.U.E.: il giorno 18.9.2019.

INDICE DEL DISCIPLINARE DI GARA

1. PREMESSE

Accesso registrazione ed utilizzo della procedura telematica

Presentazione di offerta

Dotazione informatica per partecipare alla procedura

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 Documenti di gara

2.2 Chiarimenti

2.3 Comunicazioni

3. OGGETTO DELL'APPALTO, SUDDIVISIONE IN LOTTI ED IMPORTO

4. DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI

- 4.1 Durata
- 4.2 Opzioni e rinnovi
- 5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE**
- 6. REQUISITI GENERALI**
- 7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA**
- 8. AVVALIMENTO**
- 9 SUBAPPALTO.**
- 10 GARANZIA PROVVISORIA**
- 11. SOPRALLUOGO (CONSULTAZIONE SUL POSTO DEI DOCUMENTI DI GARA)**
- 12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC**
- 13 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA TRAMITE PIATTAFORMA TELEMATICA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA**
- 14. SOCCORSO ISTRUTTORIO**
- 15. CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA "A" – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**
 - 15.1 Domanda di partecipazione
 - 15.2 Documento di gara unico europeo (DGUE)
 - 15.3 Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo.
- 16. CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA "B" – OFFERTA TECNICA**
- 17. CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA "C" – OFFERTA ECONOMICA**
- 18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE**
 - 18.1 Criteri di valutazione dell'offerta tecnica
 - 18.2 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta tecnica
 - 18.3 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta economica
 - 18.4 Metodo per il calcolo dei punteggi
- 19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**
- 20. COMMISSIONE GIUDICATRICE**
- 21. APERTURA DELLE BUSTE "B" E "C" – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE**
- 22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE**
- 23. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO**
- 24. CLAUSOLA SOCIALE**
- 25. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE**
- 26. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

1. PREMESSE

Con determina a contrarre a firma dell'ing. Massimo Camprini – Capo dell'Area Infrastrutture Civili nonché Dirigente del Servizio Mobilità e Viabilità, questa Amministrazione ha deliberato di affidare i servizi oggetto del presente appalto.

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell'**offerta economicamente più vantaggiosa** individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice).

Il luogo di svolgimento dei servizi è il territorio del Comune di Ravenna [**codice NUTS ITH57**].

L'intervento è stato inserito all'interno del "**Programma Biennale dei servizi e Forniture 2019/2020**" dei servizi e forniture - approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 120 (Prot. Gen. 136160) del 2.7.2019:

- **CUI** S00354730392201900075 - Servizio di bike sharing
- **CUI** F00354730392201900043 - Progetto Europeo SUTRA, acquisto biciclette a pedalata assistita
- **CUI** C69J19000130004 - Acquisto biciclette a pedalata assistita.

Responsabile del procedimento: è designato quale Responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 del d.lgs. 50/2016, l'ing. **Massimo Camprini** – Capo dell'Area Infrastrutture Civili nonché Dirigente del Servizio Mobilità e Viabilità - contattabile al seguente indirizzo di posta elettronica: mcamprini@comune.ravenna.it

Direttore dell'esecuzione: è designato quale Direttore della esecuzione, ai sensi dell'art. 111, comma 2 del D. Lgs. 50/2016, l'arch. **Nicola Scanferla** del Servizio Mobilità e Viabilità, contattabile al seguente indirizzo di posta elettronica: nscanferla@comune.ra.it

ACCESSO, REGISTRAZIONE ED UTILIZZO DELLA PROCEDURA TELEMATICA

La presente procedura di gara verrà svolta mediante apposito sistema informatico (di seguito "**piattaforma telematica**") accessibile all'indirizzo <https://appalti.comune.ra.it>

La componente della piattaforma telematica rivolta ad offrire funzionalità specifiche agli operatori economici verrà di seguito indicata anche come "**portale appalti**" nell'ambito del quale sono consultabili i seguenti *manuali di istruzione per gli operatori economici stessi*:

- nella sezione Informazioni - Accesso area riservata, il **manuale *Modalità e tecniche per l'utilizzo della piattaforma telematica e accesso all'Area Riservata del Portale Appalti***;
- nella sezione Informazioni - Istruzioni e Manuali, il **manuale *Guida alla presentazione di offerte telematiche***;

Si precisa che in caso di conflitto tra le previsioni contenute nei manuali e quelle contenute nel presente disciplinare, prevalgono sempre queste ultime.

Per partecipare alla procedura di gara, gli operatori economici interessati dovranno preventivamente **registrarsi** sul **Portale Appalti** - raggiungibile all'indirizzo sopra indicato o dalla Home page del sito istituzionale del Comune di Ravenna dal banner "Portale delle gare telematiche" - cliccando su *Registrati* nella sezione Area Riservata.

La registrazione è effettuata una tantum e consentirà all'operatore economico l'accesso alla sua AREA RISERVATA anche in caso di partecipazione a future procedure telematiche bandite dal Comune di Ravenna. Per registrarsi regolarmente, gli operatori economici dovranno disporre di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) da indicarsi nell'apposito campo dei form di registrazione. Qualora gli operatori, in sede di registrazione, indichino un indirizzo PEC erraneo o non funzionante oppure indichino un indirizzo di posta elettronica non certificata, si assumeranno l'intera responsabilità del mancato ricevimento delle comunicazioni di cui all'art. 58, comma 5, del d.lgs. 50/2016 o delle altre PEC di notifica di comunicazioni inserite dalla stazione appaltante nell'area Comunicazioni della piattaforma telematica.

Si consiglia di ultimare la registrazione al Portale in tempo utile rispetto al termine ultimo per la presentazione delle offerte. Si precisa che l'operatore economico è l'unico responsabile delle informazioni e dei dati inseriti nella piattaforma telematica in fase di registrazione. Si raccomanda pertanto di verificare la correttezza di tutti i dati inseriti ed in particolare dell'[indirizzo di posta elettronica certificata](#). In caso di errore, come sopra indicato, gli operatori economici offerenti non potranno ricevere PEC di notifica di avvenuto inserimento di comunicazioni e/o richieste della stazione appaltante nell'area comunicazioni del Portale e non potranno ricevere la notifica di corretto recepimento dell'offerta alla piattaforma telematica.

Con il completamento della registrazione gli operatori economici accetteranno integralmente le **Regole di utilizzo della piattaforma telematica** visionabili nelle pagine del Portale dopo la compilazione dei form richiesti per la registrazione.

Gli operatori economici interessati a partecipare alla presente procedura, per tutte le problematiche inerenti la registrazione a sistema e gli aspetti informatici relativi al caricamento e/o trasmissione delle offerte potranno rivolgersi al Call Center tramite:

- **Tel. 0422-267755 nei seguenti giorni e orari: dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 13,00 e dalle 14,00 alle 17,30**
- **mail: service.appalti@maggioli.it**
- **oppure tramite la sezione del portale "Assistenza tecnica".**

Si fa presente che:

- in caso di partecipazione alla gara di soggetti di cui all'articolo 45, co. 2, lettere b) e c) del Codice dei Contratti, il **consorzio sarà l'unico soggetto che potrà operare nella piattaforma telematica**, fermo restando che la documentazione dovrà essere sottoscritta digitalmente, laddove richiesto, anche da ciascuno dei consorziati per conto dei quali il consorzio partecipa alla gara;

- in caso di partecipazione alla gara di operatore economico costituito da imprese riunite o da riunirsi nelle forme di cui all'articolo 45, co. 2, lettere d), e), f) e g) del Codice dei Contratti, **l'impresa indicata come mandataria/capogruppo sarà l'unico soggetto che potrà operare nella piattaforma telematica**, fermo restando che la documentazione dovrà essere sottoscritta digitalmente, laddove richiesto, da tutti i soggetti che compongono il raggruppamento temporaneo di imprese (di seguito, "R.T.I." o "R.T."), il consorzio o il Gruppo Europeo di Interesse Economico (di seguito, "G.E.I.E.").

PRESENTAZIONE DI OFFERTA

Una volta eseguita la registrazione l'operatore dovrà **accedere alla propria AREA RISERVATA, selezionare la gara oggetto del presente disciplinare** (identificabile tramite l'oggetto e/o il codice CIG) e procedere alla presentazione dell'offerta seguendo le indicazioni contenute al paragrafo 4 della "*Guida alla presentazione di offerte telematiche*".

Nel caso di partecipazione in R.T.I. la mandataria, giungendo alla videata 'Forma di partecipazione' dovrà indicare 'Sì' al quesito "L'impresa partecipa come mandataria di un raggruppamento temporaneo?" e proseguire con le informazioni richieste riguardanti gli altri operatori costituenti il raggruppamento.

Gli operatori economici, dopo aver correttamente presentato offerta tramite il portale appalti, riceveranno una PEC di conferma, all'indirizzo indicato in sede di registrazione / profilazione, dell'avvenuta ricezione dell'offerta stessa e del relativo numero di protocollo.

Gli operatori economici al momento del caricamento delle offerte sul portale appalti dovranno rispettare i limiti dimensionali, sia dei singoli file che per l'insieme dei file relativi ad una intera busta, indicati nel portale stesso (per i singoli file il limite è di 50 MB mentre l'intera busta telematica il limite è di 100 MB). **In ogni caso si raccomanda**, al fine di evitare appesantimenti nell'attività di caricamento, di scegliere formati grafici e risoluzioni tali da rendere i file di dimensioni contenute.

DOTAZIONE INFORMATICA PER PARTECIPARE ALLA PROCEDURA

Si precisa che per la partecipazione alla presente procedura di scelta del contraente svolta in modalità telematica è necessario che tutti gli operatori interessati siano in possesso della **dotazione informatica** (hardware e software) indicata al paragrafo 2 del Manuale *Modalità e tecniche per l'utilizzo della piattaforma telematica e accesso all'Area Riservata del Portale Appalti*".

Fra le altre cose si segnala, in particolare, la necessità di essere in possesso di un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) e di utilizzare, da parte di un legale rappresentante o procuratore del soggetto che intenda partecipare alla procedura, una firma digitale generata mediante un dispositivo sicuro per la creazione di una firma elettronica qualificata e basata su un certificato qualificato che, al momento della sottoscrizione, non risulti scaduto di validità ovvero non risulti revocato o sospeso, rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari qualificato e accreditato ai sensi del REGOLAMENTO (UE) N. 910/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 23 luglio 2014 e dell'art. 29 del Codice dell'Amministrazione digitale di cui al D.Lgs. 82/2005 s.m.i.

Si precisa che il sistema, pur accettando anche formati diversi, è in grado di verificare automaticamente la validità della firma all'atto dell'inserimento della documentazione, e segnalare all'offerente l'eventuale invalidità, solo se viene utilizzato il formato di firma digitale CADES (.p7m).

Tutta la documentazione caricata nella piattaforma telematica (dichiarazioni, documenti e offerte) dagli operatori economici relativamente alla presente procedura di aggiudicazione, qualora richiesta in firma digitale, verrà considerata come carente di sottoscrizione qualora sia firmata con certificati di firma digitale non validi, scaduti o rilasciati da organismi non inclusi nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'AgID.

COMUNICAZIONI

L'indirizzo PEC indicato dagli operatori economici offerenti al momento della profilazione / registrazione nel portale appalti sarà quello utilizzato dalla stazione appaltante, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76, comma 6, del d.lgs. 50/2016, per le comunicazioni di cui al comma 5 del medesimo articolo 76.

Trattandosi di gara telematica, le relative comunicazioni - comprese **le comunicazioni di cui all'art. 76, comma 2-bis e 5, del d.lgs. 50/2016**, saranno effettuate agli operatori tramite il portale appalti e saranno da questi visibili e reperibili nell'area riservata (*ossia l'area visibile dopo l'inserimento dei codici di accesso*) del portale appalti stesso. Per tutte le comunicazioni e richieste inoltrate dalla stazione appaltante agli operatori economici offerenti tramite il portale appalti, comprese anche le comunicazioni di cui al periodo precedente, sarà spedito un avviso tramite PEC, all'indirizzo indicato dall'operatore al momento della profilazione / registrazione, che informerà gli operatori stessi dell'avvenuta immissione nel portale appalti di comunicazioni e/o richieste e dei relativi oggetti. Al proposito è responsabilità degli operatori economici registrare con tempestività nel portale appalti (entrando nell'Area riservata, nell'Area personale, sezione "Profilo" - "I tuoi dati") fra i propri dati di profilazione, i nuovi indirizzi PEC in caso di intervenute modifiche degli stessi non potendo imputare alla stazione appaltante nessuna responsabilità in caso di mancati recapiti delle comunicazioni a causa di invii di PEC ad indirizzi non più validi.

La stazione appaltante si riserva, in ogni caso, anche la facoltà di effettuare una o più delle comunicazioni inerente la presente procedura di affidamento, comprese le comunicazioni di cui sopra, mediante PEC agli indirizzi recuperati d'ufficio tramite consultazione dei certificati CCIAA.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

Si ribadisce che le comunicazioni saranno comunque sempre visibili nell'Area riservata del portale appalti (nell'Area personale, sezione "Servizi" - "Comunicazioni") e, pertanto, si raccomanda all'operatore economico di prendere sistematicamente visione, anche nell'ambito delle specifiche pagine relative alla presente procedura, al fine di monitorarne l'avanzamento.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.

2.1 Documenti di gara

La **documentazione di gara** comprende:

1) il Progetto ai sensi dell'art. 23, comma 15 del Codice, con i contenuti ivi previsti, comprensivo dei seguenti documenti :

- a) **Relazione descrittiva;**
- b) **Capitolato speciale di appalto;**
- c) **Prospetto economico del servizio;**
- d) **Tariffe del servizio.**

2) la Determina a contrarre determina ai sensi dell'art. 32, comma 2, del d.lgs. 50/2016;

3)) Bando di gara GUUE;

4) il Disciplinare di gara con i seguenti Modelli allegati:

- **Mod. 1_ Domanda/Istanza di partecipazione;**

- **Mod. 1 bis_ per RTI costituende;**

- **Modello 1 ter_ per Avvalimento;**

- **Mod. 2_Documento di Gara Unico Europeo** (d'ora in poi DGUE) redatto in conformità al modello pubblicato sulla GURI n. 170 del 22/7/2016;

- **Mod. 3_Elenco soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice;**

- **Mod. 4_Ulteriori dichiarazioni ai sensi dell'art. 80 commi 1 e 5 Codice;**

- **Mod. 4 bis_ dichiarazioni personali dei soggetti di cui all'art 80 co. 3 del Codice;**

- **Mod. 5_Offerta economica;**

- **Mod. 6_Offerta relativa ai criteri di valutazione G, H, I, L, M, di natura "tabellare" (da inserire nella busta B);**

- **MOD. F23 EDITABILE per assolvim. imposta di bollo;**

- **ISTRUZIONI per MOD.F23;**

- **MOD. attestazione avvenuto assolvimento imposta di bollo** (da utilizzare nel caso in cui si assolve l'imposta di bollo non tramite il Mod. F23 ma acquistando apposito contrassegno).

La suddetta documentazione di gara è disponibile, oltre che sul Portale appalti (dalla Home page del sito istituzionale del Comune di Ravenna "cliccando" su "Portale delle gare telematiche") anche direttamente al seguente link: <http://www.comune.ra.it/Aree-Tematiche/Bandi-concorsi-ed-espropri/Bandi-di-gara-e-indagini-di-mercato> o dal sito internet: <http://www.comune.ra.it> tramite il percorso Home »Aree Tematiche »Bandi, concorsi ed espropri »Bandi di gara e indagini di mercato oppure direttamente dalla sezione Amministrazione trasparente alla voce Bandi di gara e contratti e cliccando poi su "Bandi di gara e Avvisi di indagine di mercato".

Nella pagine del sito internet della stazione appaltante nella quale sono pubblicati i suddetti documenti di gara è altresì presente il link per accedere agli atti della procedura pubblicati ai sensi dell'art. 29, comma 1, del d.lgs. 50/2016.

Il progetto e il disciplinare di gara sono stati redatti tenendo conto di quanto previsto dal D.M. Ambiente del 6.06.2012 - Guida per l'integrazione degli aspetti sociali negli appalti pubblici.

2.2 Chiarimenti

È possibile richiedere chiarimenti e formulare quesiti sulla presente procedura **esclusivamente tramite la piattaforma telematica entro e non oltre 10 (dieci) giorni naturali** prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite **almeno 6 (sei) giorni prima** della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, sempre mediante **la piattaforma telematica**.

2.3 Comunicazioni

L'indirizzo PEC indicato dagli operatori economici offerenti al momento della profilazione/registrazione nel portale appalti sarà quello utilizzato dalla stazione appaltante, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76, comma 6, del d.lgs. 50/2016, per le comunicazioni di cui al comma 5 del medesimo articolo 76 del Codice.

Trattandosi di gara telematica, le relative comunicazioni - comprese le comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del d.lgs. 50/2016 e la comunicazione dell'avvenuta pubblicazione sul profilo di committente nella sezione "Amministrazione trasparente" del provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito della verifica della documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80, nonché la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali ai sensi dell'art. 29, comma 1, terzo periodo, del d.lgs. 50/2016 – **saranno effettuate agli operatori tramite il portale appalti** e saranno da questi visibili e reperibili nell'area riservata (ossia l'area visibile dopo l'inserimento dei codici di accesso) del portale appalti stesso. Per tutte le comunicazioni e richieste inoltrate dalla stazione appaltante agli operatori economici offerenti tramite il portale appalti, comprese anche le comunicazioni di cui al periodo precedente, sarà spedito un **avviso tramite PEC**, all'indirizzo indicato dall'operatore al momento della profilazione / registrazione, che informerà gli operatori stessi dell'avvenuta immissione nel portale appalti di comunicazioni e/o richieste e dei relativi oggetti. Al proposito è responsabilità degli operatori economici registrare con tempestività nel portale appalti (entrando nell'Area riservata, nell'Area personale, sezione "Profilo" - "I tuoi dati") fra i propri dati di profilazione, i nuovi indirizzi PEC in caso di intervenute modifiche degli stessi non potendo imputare alla stazione appaltante nessuna responsabilità in caso di mancati recapiti delle comunicazioni a causa di invii di PEC ad indirizzi non più validi.

La stazione appaltante si riserva, in ogni caso, anche la facoltà di effettuare una o più delle comunicazioni inerenti la presente procedura di affidamento, comprese le comunicazioni di cui sopra, mediante PEC agli indirizzi recuperati d'ufficio tramite consultazione dei certificati CCIAA.

Si ribadisce che le comunicazioni saranno comunque sempre visibili nell'Area riservata del portale appalti (nell'Area personale, sezione "Servizi" - "Comunicazioni") e, pertanto, si raccomanda all'operatore economico di prendere sistematicamente visione, anche nell'ambito delle specifiche pagine relative alla presente procedura, al fine di monitorarne l'avanzamento.

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di profilazione sul portale, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, del Codice.

Tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese tramite il portale appalti ovvero tramite **l'indirizzo PEC mobilita.comune.ravenna@legalmail.it all'attenzione dell'Ufficio Pianificazione Mobilità e l'indirizzo PEC indicato dai concorrenti nella profilazione sul portale appalti.**

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario/capofila si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 46 lett. f) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, SUDDIVISIONE IN LOTTI ED IMPORTO

L'appalto ha ad oggetto la gestione di un servizio di Bike Sharing nei centri abitati del territorio del Comune di Ravenna (che comprende la messa a disposizione, da parte del gestore, di biciclette a pedalata muscolare) nonché la fornitura di biciclette a pedalata assistita.

L'appalto **non prevede la suddivisioni in lotti aggiudicabili separatamente** in quanto trattasi di servizio che prevede una modalità unitaria di gestione.

Si precisa che l'oggetto del presente appalto **non è suddiviso in prestazioni principali e prestazioni secondarie** in quanto le prestazioni previste così come descritte in dettaglio nel capitolato speciale di appalto sono di natura sostanzialmente omogenea. Pertanto i riferimenti a raggruppamenti di tipo verticale o misto contenuti nel presente disciplinare, devono essere intesi come esemplificazioni in quanto, relativamente alla presente procedura, l'unico tipo di raggruppamento ammissibile per le ragioni sopra esposte è quello di tipo orizzontale.

Le specifiche tecniche e prestazionali relative al servizio ed alle forniture oggetto di appalto, sono riportate nel Capitolato speciale. In ogni caso, l'esecuzione delle prestazioni deve essere sempre e comunque effettuata garantendo la **qualità, la continuità - funzionalità ed adeguatezza dei vari servizi erogati, l'accessibilità e disponibilità degli stessi**, tenendo conto delle esigenze specifiche delle diverse categorie di utenti/beneficiari degli stessi, compresi i gruppi svantaggiati, promuovendo il coinvolgimento e la responsabilizzazione degli utenti, nonché un permanente livello di verifica e controllo dall'esterno, nel rispetto della normativa vigente in materia, degli standard di servizio e di professionalità degli addetti e degli obiettivi di qualità stabiliti nel progetto a base di gara.

L'affidatario/gestore durante l'esecuzione del servizio introita gli importi pagati dagli utenti per l'uso delle biciclette, determinati dalle tariffe di cui all'art. 10 del Capitolato speciale di appalto - approvate con la Delibera di Giunta Comunale del 25.6.2019 n. 318 – esclusivamente a titolo di contributo per i costi degli interventi di manutenzione delle biciclette a pedalata assistita e delle relative stazioni nonché come incentivo a garanzia di ottimizzazione, efficienza e qualità del servizio.

Pertanto il presente contratto si configura come contratto misto contenente elementi di appalti di servizi e di fornitura nonché elementi di concessioni (in ragione del fatto che le tariffe relative all'uso delle biciclette da parte degli utenti sono di spettanza del gestore). Ai sensi dell'art. 28, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 il presente contratto è aggiudicato in conformità alle disposizioni relative agli appalti in quanto il valore stimato del contratto che costituisce appalto è superiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all'art. 35 dello stesso codice.

Tabella n. 1.1 – Oggetto dell'appalto

N.	Descrizione servizi/beni	CPV	P (principale) (non vi sono prestazioni secondarie)	Importo totale a base di gara espresso in euro (riferito alla durata biennale dell'appalto)
1	Gestione di un servizio pubblico di Bike Sharing per il	CPV: 34430000-0	P	184.209,66

	territorio del Comune di Ravenna, comprensivo della messa a disposizione, da parte dell'aggiudicatario, delle biciclette a pedalata muscolare, nonchè fornitura di biciclette a pedalata assistita.			
--	--	--	--	--

L'importo stimato dell'appalto per i 2 anni di durata contrattuale, al netto del valore del rinnovo di cui al successivo paragrafo 4 e delle altre imposte e contributi di legge e di IVA **ammonta ad € 184.209,66=**.

Si precisa che **non sono stati rilevati rischi interferenti per i quali risulti necessario adottare misure di sicurezza e che pertanto l'importo per gli oneri della sicurezza è pari a euro 0 (zero)**.

Ai sensi dell'art. 23, comma 16, del Codice l'importo posto a base di gara comprende **i costi della manodopera**, pari ad € 72.000,00=, (30% dell'importo stimato dell'appalto, comprensivo del periodo di rinnovo contrattuale) che la stazione appaltante ha calcolato sulla base degli elementi indicati nel "Capitolato speciale di appalto", contenente anche il prospetto economico della spesa complessiva per l'acquisizione del servizio stesso.

Nella determinazione dei costi della manodopera, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23, comma 16, penultimo periodo del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., si è tenuto conto dei costi medi orari previsti nelle tabelle del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per il CCNLL.

L'importo stimato per l'effettuazione dei servizi e forniture oggetto dell'appalto per il periodo considerato è assunto alla base per la quantificazione dei requisiti di capacità economico-finanziari e tecnico organizzativi per la partecipazione alla presente procedura di appalto e per il calcolo della cauzione provvisoria richiesta.

Ai fini dell'art. 35, comma 4 del Codice, il valore massimo stimato dell'appalto, comprensivo del **rinnovo per la gestione del servizio**, meglio descritto al successivo paragrafo 4, è pari da **€ 304.209,66=** (al netto di IVA), così determinato:

- quanto ad **€ 120.000,00=** per l'esecuzione biennale del servizio (comprensivo della messa a disposizione, da parte dell'aggiudicatario, delle biciclette a pedalata muscolare);
- quanto ad euro **€ 64.209,66=** per la fornitura delle biciclette a pedalata assistita;
- quanto ad euro **€ 120.000,00=** per il rinnovo del contratto (relativo alla gestione del servizio e non comprensivo della fornitura di biciclette a pedalata assistita).

Il ribasso unico percentuale offerto si intende applicato all'importo del valore stimato massimo dell'appalto, pari ad € 304.209,66= (al netto di IVA).

Si precisa che per il servizio e la fornitura in oggetto le prestazioni saranno remunerate a corpo, sulla base del servizio svolto e dalle biciclette fornite dall'aggiudicatario.

L'appalto è finanziato:

- per quanto riguarda la fornitura di biciclette a pedalata assistita, in parte tramite finanziamento progetto Interrg. Italia-Croazia Sutra ed in parte mediante finanziamento "Bando per la presentazione di progetti per la predisposizione del Programma Straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia" - fondi PRUSST;
- per quanto riguarda la gestione del servizio di bike-sharing, tramite cofinanziamento MATTM e fondi del Comune;
- per quanto riguarda la gestione del servizio di bike-sharing (opzioni per ulteriori 24 mesi) tramite fondi del

Comune di Ravenna.

Si da atto che il progetto di cui trattasi è finanziato oltre che con i fondi del progetto europeo SUTRA anche con fondi derivanti da “Bando per la presentazione di progetti per la predisposizione del Programma Straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia” e da finanziamenti MATTM e che si predispongono un'unica gara in quanto i tre finanziamenti concorrono alla realizzazione di un unico intervento.

4. DURATA DELL' APPALTO, OPZIONI E RINNOVI

4.1 Durata

La durata dell'appalto, escluso il rinnovo di cui al successivo paragrafo 4.2, è di 2 (due) anni decorrenti dalla data di effettivo inizio dell'esecuzione, previa efficacia della determina di aggiudicazione definitiva e decorrenza dell'eventuale termine del periodo di stand still, anche nelle more della stipulazione del contratto.

E' facoltà della stazione appaltante **procedere in via d'urgenza alla esecuzione del contratto** ai sensi dell'articolo 32, comma 8 e comma 13 del Codice dei contratti.

4.2 Rinnovo del contratto

La stazione appaltante si riserva, ai sensi dell'art. 3 del Capitolato speciale di appalto, la facoltà di **rinnovare il contratto**, alle medesime condizioni, per la sola parte relativa alla gestione del servizio - ad esclusione, quindi, della fornitura delle biciclette a pedalata assistita - **per una durata pari a 2 (due) anni, per un importo di € 120.000=**, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge. La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all'appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno **4 mesi prima della scadenza del contratto originario**.

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi **è vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione

(Sentenza del CdS Ad Plenaria del 20/5/2013 n. 14)

E' vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei di concorrenti e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta, fatte salve le eccezioni disposte dai commi 17, 18 e 19 dell'art. 48 del Codice.

Le previsioni di cui ai commi 17, 18 e 19 del Codice trovano applicazione anche con riferimento ai soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. b), c) ed e) ed anche laddove le modifiche soggettive ivi contemplate si verificano in sede di gara.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara;

b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare la domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

6. REQUISITI GENERALI

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono **cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice**. Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato **incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165**.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. black list di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21

novembre 2001 devono, **pena l'esclusione dalla gara**, essere in possesso, dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010.

7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere **trasmessi mediante AVCPass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016**.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

La stazione appaltante acquisisce i documenti comprovanti l'assenza di motivi di esclusione e il possesso dei requisiti di idoneità professionale, capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale mediante la **banca dati prevista dall'art. 81 del Codice, operando in via transitoria mediante il sistema AVCPass**, secondo quanto previsto dall'art. 216, comma 13 dello stesso codice e con le modalità specificate nei successivi punti 7.1 e 7.2 in relazione all'acquisizione delle varie tipologie di documenti.

Tutti gli operatori economici interessati a partecipare alla procedura di gara devono obbligatoriamente registrarsi al sistema AVCPass, al fine di consentire, in caso di verifica, alla stazione appaltante di acquisire i documenti relativi ai requisiti degli stessi, accedendo al sistema dal sito internet dell'Autorità nazionale Anticorruzione, nella sezione Servizi, subsezione "Accesso riservato all'Operatore Economico".

In relazione alla verifica di cui al comma 1, la stazione appaltante richiede all'operatore economico sottoposto a verifica i soli documenti in sua esclusiva disponibilità necessari per la comprova dei requisiti, intesi quali mezzi di prova ai sensi dell'art. 86 del d.lgs. n. 50/2016, richiedendo che siano resi disponibili nel sistema AVCPass.

(I dati relativi ai seguenti requisiti speciali sono da riportare nella Parte IV: Criteri di selezione del Modello 2 _ D.G.U.E. nonché nel Modello 1_Domanda/Istanza di partecipazione)

7.1. Requisiti di idoneità

a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

b) Fatturato globale minimo annuo riferito a ciascuno degli ultimi n. 3 esercizi finanziari disponibili di € 130.000,00= IVA esclusa.

Tale requisito è richiesto secondo proporzioni volte a consentire il contemperamento tra la più ampia partecipazione possibile di operatori economici qualificati e la maturazione, da parte degli stessi, di esperienze adeguate a rispondere alle aspettative dell'Amministrazione, nel rispetto dei fatturati delle microimprese, piccole e medie imprese, di cui all'art. 3, lett. aa) del Codice;

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice

- per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante il

Modello Unico o la Dichiarazione IVA.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'**attività da meno di tre anni**, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

c) Il concorrente deve aver eseguito nell'ultimo triennio un servizio analogo a quello avente ad oggetto il presente appalto, di importo minimo pari a € 70.000,00= per ciascuno dei tre anni.

Si precisa che per servizio analogo a quello avente ad oggetto il presente appalto, si intende la gestione di un servizio di bike sharing, con o senza la messa a disposizione di biciclette.

La comprova del requisito, è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice.

In caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante le seguenti modalità:

- originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, attestanti il buon esito del servizio, con specificazione dell'oggetto del contratto, degli importi liquidati/fatturati, del periodo di esecuzione e del codice CIG, corredati anche copia dei contratti e/o capitolati speciali da cui emerge con precisione la descrizione dei servizi svolti, qualora la descrizione precisa dei servizi erogati non emerge da certificato.

In caso di servizi prestati a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti modalità:

- originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- fatture quietanzate relative al servizio prestato, analogo a quello avente ad oggetto il presente appalto ;
- in aggiunta a quanto sopra, eventuale dichiarazione del committente privato circa l'esecuzione dei servizi dichiarati dal concorrente.

7.2 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE

Relativamente alla presente procedura l'unica tipologia di raggruppamento configurabile ed ammissibile è quella di tipo orizzontale in quanto non sono previste prestazioni secondarie.

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese [orizzontale] sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti [orizzontale].

Il requisito relativo **all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al punto 7.1 lett. a)**, deve essere posseduto da:

a.) ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziate o GEIE;

b.) ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo al **fatturato globale minimo annuo** di cui al **punto 7.2 lett. b)**, deve essere soddisfatto dal **raggruppamento temporaneo orizzontale** nel complesso; detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria con almeno per il 40% dalla capogruppo e per il 10% dalla mandante; resta inteso che in caso di raggruppamento con due sole imprese, la capogruppo deve possedere come minimo il 51%. In ogni caso la quota dei requisiti posseduti deve essere adeguata e non inferiore alla quota del servizio assunto.

Il requisito di **capacità tecnica e professionale, di cui al punto 7.1 c)**, ai sensi dell'art. 47 del Codice, deve essere posseduto per intero dalla mandataria.

7.3 Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili

I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il **requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura** oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al **punto 7.1 lett. a)** deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale di cui ai punti 7.2 lett.re b) e c) ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti:

a. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;

b. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice in base a quanto previsto dal comma 2-bis dell'art. 47 del codice, così come modificato dalla legge n. 55 del 14.06.2019 di conversione in legge del decreto legge 32/2019 c.d. decreto "Sblocca Cantieri".

8. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale [ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi].

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria. (In linea generale per "risorse messe a disposizione" si intendono tutte le risorse (umane, strumentali, come mezzi e attrezzature, prassi/procedure e know how aziendali, etc) delle quali è carente il concorrente e che costituiscono oggetto di avvalimento. I requisiti tecnici e le risorse oggetto di avvalimento devono essere idonei a garantire il soddisfacimento sostanziale del/i requisito/i richiesti nei documenti di gara di cui l'ausiliata è carente e dovranno essere messe a disposizione dall'ausiliaria all'ausiliata, in modo certo e determinato così come riportato nel contratto di avvalimento, e per tutta la durata del contratto.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi

dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al paragrafo 2.3, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

E' sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

9.SUBAPPALTO.

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo **nei limiti del 40% dell'importo complessivo del contratto**, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è **vietato**.

Ai sensi dell'art 1 comma 18, secondo periodo, della legge di conversione del DL 32/2019 (legge 14 giugno 2019 n. 55) nella presente procedura **non viene richiesto di indicare la terna dei subappaltatori** in quanto l'applicazione della disposizione di cui all'art 105, comma 6 è sospesa fino al 31/12/2020.

10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da:

- 1) **una garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 del Codice, **pari al 2% del prezzo base dell'appalto**, e precisamente di importo pari ad **€ 3.684,19= (tremilaseicentoottantaquattro//19)**, salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice.
- 2) **una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, **a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula della contratto.

L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La **garanzia provvisoria è costituita**, a scelta del concorrente:

- a. in **titoli del debito pubblico** garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del

giorno del deposito;

b. fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma l del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, **in contanti, con bonifico, in assegni circolari**, con versamento sul Conto di Tesoreria del Comune di Ravenna che ha il seguente **CODICE IBAN: IT76 H 06270 13199 T20990000002**, precisando come causale che trattasi di garanzia provvisoria ed **indicando il CIG** (codice identificativo e l'oggetto della gara) . In questo caso è sufficiente caricare a sistema la copia scansionata della ricevuta bancaria di deposito della somma.

c. **fideiussione bancaria o assicurativa** rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è **conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.**

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

-http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf

-http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;

1) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;

3) essere conforme allo **schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19/1/2018 n. 31** (G,U. 10/4/2018 n. 83) di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze, essere conformi agli schemi di polizza tipo contenuti nell' <<Allegato A - Schemi Tipo>> al predetto decreto;

4) avere validità per **360 giorni** dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;

5) **prevedere espressamente:**

a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;

b.l a rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;

c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;

6) contenere **l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva**, ove rilasciata dal medesimo garante;

7) omissis

8) essere corredata da una **dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante;**

9) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere caricate su Piattaforma Telematica **sottoscritte** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere **prodotte** in una delle seguenti forme:

- (in caso di garanzia nativa digitale) file firmato digitalmente dal soggetto munito di idonei poteri del garante (banca o compagnia di assicurazione od intermediario autorizzato ai sensi della vigente normativa);

- (in caso di garanzia nativa analogica) copia scansionata dell'originale analogico firmato digitalmente da un legale rappresentante dell'operatore economico offerente in segno di attestazione di conformità della copia informatica all'originale analogico.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è **ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente **segnala e documenta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti aggiornati ai requisiti delle nuove revisioni delle norme ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015**. In questi casi è sufficiente **caricare a sistema i file delle certificazioni possedute** anche se non firmate digitalmente oppure una dichiarazione sostitutiva con la quale si dichiara il possesso delle certificazioni indicando altresì i relativi estremi e gli organismi che le hanno rilasciate.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;

b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È **sanabile**, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È **sanabile**, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

Nell'ipotesi di partecipazione a più lotti, potrà essere prestata un'**unica cauzione provvisoria di importo cumulativo per i lotti a cui si intende partecipare**. In detta cauzione dovranno essere riportati i numeri dei lotti cui si intende partecipare; resta inteso che la cauzione, in caso di aggiudicazione di un solo lotto, dovrà rimanere vincolata fino alla stipula del contratto.

11. SOPRALLUOGO (CONSULTAZIONE SUL POSTO DEI DOCUMENTI DI GARA)

Il sopralluogo consistente nella consultazione sul posto dei documenti di gara, è **obbligatorio** tenuto conto che è necessario che le offerte vengano formulate, ai sensi dell'art. 79, comma 2 del Codice, soltanto a seguito della visione di specifica documentazione di gara. La mancata effettuazione del sopralluogo è **causa di esclusione** dalla procedura di gara.

I sopralluoghi sono previsti dal 10.10.2019 al 18.10.2019, nei giorni lavorativi degli uffici del Servizio Mobilità e Viabilità.

La richiesta di sopralluogo deve essere inviata nella settimana precedente a quella dei sopralluoghi via mail all'indirizzo mobilita@comune.ravenna.it Data e ora del sopralluogo verranno confermati ai concorrenti all'indirizzo mail indicato nella prenotazione dello stesso.

Il sopralluogo può essere effettuato dal **rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico** in possesso del documento di identità, o da **soggetto in possesso del documento di identità e apposita delega munita di copia del documento di identità del delegante**. Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico

da più concorrenti.

Il soggetto incaricato, prima di effettuare il sopralluogo, dovrà esibire la delega (o copia della stessa) e firmare una dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000, nella quale conferma (assumendosene le relative responsabilità in caso di mendacia) il suo ruolo nella compagine dell'operatore per il quale effettua il sopralluogo.

All'atto del sopralluogo ciascun incaricato deve sottoscrivere il documento, a conferma dell'effettuato sopralluogo e del ritiro della relativa dichiarazione attestante tale operazione.

La stazione appaltante rilascia attestazione di avvenuto sopralluogo, da inserire nella busta A) contenente la documentazione amministrativa.

In caso di **raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di imprese di rete di cui al punto 5 lett. a), b) e, se costituita in RTI, di cui alla lett. c)**, in relazione al regime della solidarietà di cui all'art. 48, comma 5, del Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega del mandatario/capofila.

In caso di **raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, aggregazione di imprese di rete di cui al punto 5 lett. c) non ancora costituita in RTI**, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti operatori.

Si puntualizza pertanto che, **in caso di R.T.I. costituendo, l'obbligo di eseguire il sopralluogo posto a carico dei partecipanti va riferito a ciascun componente che costituirà il raggruppamento stesso**, per assicurare un'adeguata ponderazione dell'offerta e **l'attestato di sopralluogo rilasciato dalla stazione appaltante deve riferirsi a tutte le imprese partecipanti**; l'esecuzione del sopralluogo da parte di una sola impresa del R.T.I. costituendo, presuppone obbligatoriamente che a tale impresa sia rilasciata regolare delega dalle altre imprese non partecipanti.

Come precisato dal Consiglio di Stato, V, 19.2.2018 n. 1037, infatti, **la mancata effettuazione del sopralluogo da parte di tutte le imprese, ovvero l'esecuzione del sopralluogo da parte di una sola impresa in assenza delle deleghe previamente rilasciate, delle altre imprese facenti parte del R.T.I. costituendo, e senza espliciti riferimenti alle ditte o al futuro raggruppamento, rappresenta una carenza dell'offerta e del suo contenuto, come tale insanabile, dando pertanto luogo alla esclusione dalla gara.**

In caso di **consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c)** del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

La mancata allegazione della presa visione dei luoghi oppure del certificato rilasciato dalla stazione appaltante attestante la presa visione dello stato dei luoghi in cui deve essere eseguita la prestazione non darà luogo a soccorso istruttorio in quanto l'adempimento è verificabile d'ufficio in seduta pubblica mediante consultazione dall'elenco dei soggetti che hanno effettuato il sopralluogo tenuto dalla stazione appaltante stessa (FAR INSEIRE IL PG).

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL' ANAC.

I concorrenti effettuano, **a pena di esclusione**, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione secondo le modalità di cui alla **delibera ANAC n. 1174 del 19 dicembre 2018** - Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2019, pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "contributi in sede di gara" e **allegano la ricevuta ai documenti di gara**. Il contributo dovuto per il presente appalto è pari ad **Euro 35,00= (euro trentacinque/00)**.

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della

scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante **esclude** il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della L. 266/2005.

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA TRAMITE PIATTAFORMA TELEMATICA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

La presentazione delle offerte da parte degli operatori economici dovrà avvenire, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 12.30 del giorno 25.10.2019.

Le offerte, pena l'esclusione, dovranno essere presentate esclusivamente tramite il portale appalti accessibile al seguente indirizzo: <https://appalti.comune.ra.it> con le modalità prescritte nel presente disciplinare di gara e nel Manuale "Guida alla presentazione di offerta telematica".

Nel proseguio si utilizzerà il termine "busta" in senso logico-procedurale e non, ovviamente in senso fisico trattandosi di una procedura telematica. In particolare, la piattaforma telematica prevede il caricamento per fasi successive delle tre seguenti "buste":

- a) **Busta amministrativa** il cui contenuto è indicato al successivo paragrafo 15;*
- b) **Busta tecnica** il cui contenuto è indicato al successivo paragrafo 16;*
- c) **Busta economica** il cui contenuto è indicato al successivo paragrafo 17.*

La piattaforma telematica è strutturata in maniera tale che la stazione appaltante, tramite gli organi e gli uffici competenti, potrà "aprire" le buste in modo progressivo e consecutivo, dovendo necessariamente "aprire" e controllare il contenuto della amministrativa prima di aprire quella tecnica ed "aprire" e controllare quest'ultima prima di "aprire" la busta economica. Quindi con l'espressione "aprire" le "buste", trattandosi di procedura telematica si intende la fase procedurale / informatica di accesso per la prima volta ai file contenuti nella "busta" stessa e non ad una operazione fisica, come in caso di gara tradizionale con buste cartacee.

Si evidenzia che l'asterisco () posto a fianco di campi o file da caricare nelle pagine del portale appalti indica l'obbligatorietà della compilazione / caricamento degli stessi imposta dalla piattaforma telematica per procedere con le successive fasi. Tuttavia l'operatore economico, con riferimento alle dichiarazioni o documenti obbligatori, deve SEMPRE fare riferimento alle indicazioni del disciplinare di gara, tenendo conto della forma di partecipazione e allegare tutta la documentazione richiesta.*

I documenti (file) caricati (upload) all'interno della piattaforma telematica dall'operatore economico in relazione alla presente procedura dovranno essere sottoscritti, in tutti i casi nei quali venga espressamente richiesto nel presente disciplinare, con una firma digitale con le caratteristiche prescritte nelle premesse del presente disciplinare.

È responsabilità degli operatori economici, in ogni caso, l'invio tempestivo e completo di quanto richiesto nel termine perentorio indicato nel presente disciplinare di gara, tenendo conto che la piattaforma telematica non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione delle offerte ("Fine ricezione offerte"). Si invitano pertanto gli operatori economici ad avviare tali attività con adeguato anticipo rispetto al termine perentorio di scadenza onde evitare la mancata trasmissione dell'offerta per decorso di tale termine. Qualora un concorrente riscontri difficoltà nel caricamento dell'offerta a causa di un malfunzionamento della piattaforma telematica dovrà comunicarlo in orario lavorativo alla stazione appaltante e/o al call center indicato nelle premesse almeno un giorno lavorativo precedente quello ultimo stabilito per la presentazione delle offerte producendo documentazione idonea (come gli "screenshot" delle schermate di segnalazione di errori). Il concorrente che riscontri problemi in fase di trasmissione dell'offerta l'ultimo giorno utile rimarrà totalmente responsabile della eventuale mancata ricezione dell'offerta senza nulla poter imputare alla stazione appaltante.

Le offerte tardive, come già sopra evidenziato, non potranno essere acquisite dalla piattaforma telematica e pertanto saranno considerate escluse ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.

Si raccomanda di prestare la massima attenzione nelle operazioni di caricamento degli allegati all'interno delle "buste" pertinenti. L'indicazione della propria offerta economica nell'ambito della "busta" A contenente la

documentazione amministrativa **comporterà l'esclusione** per violazione del principio di segretezza delle offerte economiche.

Si precisa, inoltre, che qualora l'operatore economico avesse la necessità di fornire informazioni aggiuntive, potrà caricare le suddette informazioni, in appositi parametri denominati "ULTERIORE DOCUMENTAZIONE".

Entro il termine indicato per la presentazione delle offerte i concorrenti possono annullare l'offerta presentata e ripresentarla. Non saranno invece ammesse né integrazioni all'offerta già presentata, né integrazioni o sostituzioni delle singole buste presenti all'interno dell'offerta stessa.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Si ricorda, infine, che per informazioni o supporto nelle operazioni di inserimento e trasmissione della documentazione e dell'offerta, gli operatori economici potranno **contattare il Call Center** come indicato in premessa.

Le dichiarazioni di cui ai paragrafi: 15.1 (Domanda di partecipazione); 15.2 DGUE; 15.3.1 Dichiarazioni integrative; 15.3.3 Dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati potranno essere redatte sui modelli predisposti dalla stazione appaltante. Anche le parti delle offerte tecniche relative a criteri tabellari o on/off e le offerte economiche potranno essere redatte sui modelli predisposti dalla stazione appaltante laddove presenti e disponibili sul portale appalti.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.

Modalità di sottoscrizione digitale

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, l'istanza di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica **devono essere sottoscritte digitalmente** dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore **con firma digitale avente tutte caratteristiche prescritte nelle premesse del presente disciplinare**.

Non necessità della produzione di copia di un documento identità

Relativamente alla presente procedura condotta tramite una piattaforma telematica, ai sensi del combinato disposto dell'art. 38, comma 2, del dpr 445/2000 e dell'art. 65 del d.lgs. 82/2005 sia per l'istanza di partecipazione che per le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà prodotte con firma digitale **non è necessario produrre copia di un documento di identità del sottoscrittore**, anche se i concorrenti, al fine di velocizzare tutti gli controlli dei competenti organi della stazione appaltante, possono comunque trasmettere o con un autonomo file o nell'ambito di un altro file una **copia scansionata** di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore stesso. In questo caso è sufficiente una sola copia del documento di identità per tutte le istanze e dichiarazioni prodotte per la procedura in oggetto.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice. L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

-il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;

-l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;

- la mancata produzione della dichiarazione di avalimento o del contratto di avalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;

- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, **sono sanabili**, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;

- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a 10 (=dieci) giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

15. CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA "A" – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La busta A deve contenere quanto specificato nei seguenti sottoparagrafi.

15.1. DOMANDA/ISTANZA DI PARTECIPAZIONE – utilizzando preferibilmente il Modello 1_Domanda/Istanza di partecipazione e, se del caso, i Modello 1 bis _per RTI costituende e Modello 1-ter _per Avalimento (in caso di ricorso all'avvalimento).

La domanda di partecipazione è redatta preferibilmente secondo il **Modello 1_ Domanda/Istanza di partecipazione**, e contiene tutte le informazioni e dichiarazioni di seguito specificate. In seguito si useranno come sinonimi i termini domanda e istanza di partecipazione.

Nel **Modello 1_ Domanda/Istanza di partecipazione** predisposto dalla stazione appaltante sono contenute anche dichiarazioni relative all'assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del d.lgs. 50/2016 che sono presenti anche nel DGUE; tuttavia se il concorrente le sottoscrive sarà possibile evitare il soccorso istruttorio nel caso in cui per errore materiale non vengano compilate le relative parti del DGUE.

Per quanto riguarda **l'assolvimento dell'imposta di bollo** relativa alla presentazione dell'offerta si precisa che relativamente alla presente procedura telematica l'imposta è dovuta nella misura forfettaria di **Euro 16,00**.

Il bollo potrà esser pagato alternativamente mediante modello **F23** oppure **con contrassegna telematico** allegando in quest'ultimo caso all'interno della busta A) la dichiarazione dell'avvenuto pagamento come indicato nel successivo sottoparagrafo 15.3.2 punto 19.

Il concorrente indica la **forma** singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il **ruolo** di ciascuna impresa (mandataria/mandante;

capofila/consorzziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda deve essere sottoscritta con firma digitale generata con dispositivi validi in base a quanto prescritto nelle premesse del presente disciplinare (paragrafo 1):

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, **dalla mandataria/capofila.**
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, **da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;**
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - a. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - a. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - b. **se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria**, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

In caso di sottoscrizione da parte di un procuratore si richiede di allegare una copia della procura. Il predetto documento dovrà essere allegato sulla piattaforma telematica alternativamente:

- i. in copia scansionata dell'originale analogico **sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell'offerente o dal procurato stesso** oppure, in caso di procura nativa digitale, in duplicato informatico dell'originale ai sensi dell'art. 23-bis del CAD o file originale firmato digitalmente;
- ii. ovvero, ai sensi dell'articolo 22, co. 2, del CAD, in copia per immagine su supporto informatico (ossia una scansione della procura formata in origine su supporto cartaceo) **corredata da dichiarazione di conformità all'originale rilasciata da un notaio o da altro pubblico ufficiale** a ciò autorizzato ed asseverata secondo le regole del CAD.

15.2 Documento di gara unico europeo (DGUE) firmato digitalmente, secondo il Modello 2_DGUE.

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto. Nel caso venga utilizzato il DGUE messo a disposizione dalla Stazione Appaltante questa parte è già compilata.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, **per ciascuna ausiliaria, allega:**

- 1) DGUE reso e sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;

- 2) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice **resa compilando il Modello 1-ter_ per Avvalimento**, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- 3) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice **resa compilando il Modello 1-ter_ per Avvalimento**, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- 4) **originale o copia autentica del contratto di avvalimento**, sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell'ausiliato e dal legale rappresentante dell'ausiliario, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;
- 5) **PASSOE** dell'ausiliaria (se il nominativo dell'ausiliaria non è presente nel PASSOE del concorrente. Il passoe comunque potrà essere allegato senza necessità di sottoscrizione digitale se la copia cartacea scansionata contiene già la firma olografa).
- 6) omissis

Si precisa che, **in caso di ricorso all'avvalimento si richiede che l'ausiliario indicato, dichiari i dati identificativi dei soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice, preferibilmente utilizzando il Modello 3 – Elenco soggetti art. 80, comma 3 Codice**, allegato al presente disciplinare di gara.

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D

Il concorrente, **pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto**, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D del DGUE).

Fino all'aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al d.lgs. 19 aprile 2017 n. 56 "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50", al decreto legge 135/2018 (c.d. decreto semplificazioni), convertito in legge 11 febbraio 2019, n. 12 e **alla legge n. 55 del 14.06.2019 di conversione in legge del decreto legge 32/2019 c.d. decreto "Sblocca Cantieri"**, **ciascun soggetto che compila il DGUE allega una dichiarazione integrativa** in ordine al possesso dei requisiti di cui **all'art. 80 comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del Codice** – ed anche in ordine al possesso dei requisiti di cui **all'art. 80, comma 5 lett. c), c-bis), c-ter) e c-quater) del Codice**. Per tali dichiarazioni è possibile utilizzare il **Modello 4_ Ulteriori dichiarazioni ai sensi dell'art. 80 commi 1 e 5 Codice** come esplicitato al successivo paragrafo 15.3.1.

(Eventuale) Dichiarazioni personali che possono essere rese personalmente dai soggetti che ricoprono le cariche di cui all'art. 80, comma 3 del codice.

Nel caso in cui il legale rappresentante (o suo procuratore) dell'operatore economico partecipante non voglia dichiarare **l'assenza o la presenza di eventuali** sentenze di condanne passate in giudicato o decreti penali di condanna divenuti irrevocabili ovvero sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del Codice di procedura penale nei confronti di tutti o parte delle persone fisiche che rivestono i ruoli di cui all'art. 80, comma 3 del Codice, **ciascuno dei suddetti soggetti persone fisiche, sia in carica che cessati nell'anno antecedente la pubblicazione del bando di gara, dovrà produrre per sé la suddetta dichiarazione** utilizzando preferibilmente il **Mod. 4-bis.**] In tal caso tali dichiarazioni devono essere **firmate digitalmente** da ciascuno dei soggetti stessi ovvero dovrà essere presentata copia scansionata dell'originale analogico delle suddette dichiarazioni rese da ciascuno dei soggetti dell'art 80 comma 3 del Codice sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante in segno di dichiarazione di conformità all'originale.

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione compilando le seguenti sezioni:

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando compilando le seguenti sezioni:

- a) la **sezione A** per dichiarare il possesso del requisito di idoneità professionale di cui paragrafo 7.1, lett. a) del presente disciplinare;
- b) la **sezione B** per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria di cui al paragrafo 7.1, lett. b) del presente disciplinare;
- c) la **sezione C** per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui al paragrafo 7.1, lett. c) del presente disciplinare ;
- d) la **sezione D** per dichiarare l'eventuale possesso del requisito relativo ai sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale.

Parte V: Riduzione del numero di candidati qualificati (ARTICOLO 91 DEL CODICE) – **omessa** perchè non pertinente alla presente procedura.

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

In caso di **incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda**, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. I) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

15.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO

15.3.1 Dichiarazioni integrative firmate digitalmente

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, con le quali:

1. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice per individuare i quali si fa riferimento al Comunicato del Presidente dell'ANAC dell' 8 novembre 2017, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta [utilizzando preferibilmente il **Modello 3_Elenco soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice**];

1-bis. dichiara [utilizzando preferibilmente il **Modello 4_ Ulteriori dichiarazioni ai sensi dell'art. 80 commi 1 e 5 Codice** ed eventualmente il **Modello 4 bis_ dichiarazioni personali dei soggetti di cui all'art 80 co. 3 del Codice**] tutte le condanne o sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del c.p.p. a carico dei soggetti di cui al terzo comma dell'art. 80 del Codice ed inoltre [fino all'aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56, al DL 135/2018 e al DL 32/2019 come convertito con legge 55/2019]:

- di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del Codice;
- al fine di fornire alla stazione appaltante tutti gli elementi e le informazioni per le valutazioni di esclusiva competenza della stessa relative alla presenza o meno delle cause di esclusione di cui all'art. 80 comma 5 del Codice (con particolare riferimento alle **lettere c), c-bis e c-ter e c-quater**), tutti i fatti e tutte le situazioni che

potrebbero integrare ipotesi di gravi illeciti professionali come, a titolo esemplificativo e non esaustivo, precedenti risoluzioni contrattuali, comminazioni di penali, condanne al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili, contenziosi sul rispetto dei diritti dei lavoratori ecc., senza omettere nessuna informazione in quanto ogni tipo di valutazione è di stretta competenza della stazione appaltante.

Le dichiarazioni di cui ai precedenti punti 1. e 1-bis del presente paragrafo 15.3.1 [utilizzando preferibilmente il **Modello 3_Elenco soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice** e il **Modello 4_ Ulteriori dichiarazioni ai sensi dell'art. 80 commi 1 e 5 Codice** ed eventualmente il **Modello 4 bis_ dichiarazioni personali dei soggetti di cui all'art 80 co. 3 del Codice**] devono essere presentate per tutti i soggetti degli operatori economici indicati nella parte finale del precedente paragrafo 15.2 per i quali si richiede la presentazione del DGUE (quindi da tutti gli operatori che partecipano in forma congiunta in caso di RTI, dall'ausiliaria in caso di avvalimento, ecc.).

Si precisa che nel caso in cui il legale rappresentante (o suo procuratore) dell'operatore economico partecipante non voglia dichiarare l'assenza o la presenza di eventuali sentenze di condanne passate in giudicato o decreti penali di condanna divenuti irrevocabili ovvero sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del Codice di procedura penale nei confronti di tutti o parte delle persone fisiche che rivestono i ruoli di cui all'art. 80, comma 3 del Codice, ciascuno dei suddetti soggetti persone fisiche deve produrre per sé la suddetta dichiarazione utilizzando preferibilmente il **Modello 4 bis_ dichiarazioni personali dei soggetti di cui all'art 80 co. 3 del Codice].**

2. dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i lavori;
 - b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi/fornitura, sia sulla determinazione della propria offerta;
 - c) delle proposte migliorative presentate in sede di offerta tecnica;
3. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara ed in particolare la **facoltà, da parte della stazione appaltante, di aggiudicare il servizio** anche in presenza di una sola offerta valida e conveniente;
4. omissis "*in caso di vigenza di patti/protocolli di legalità*";
5. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal **Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante** accessibile nella sezione Amministrazione trasparente del sito del Comune di Ravenna nelle sottosezioni Disposizioni generali – Atti generali raggiungibile direttamente cliccando [qui](#), e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
6. accetta, ai sensi dell'art. 100, comma 2 del Codice, nell'ipotesi in cui risulti aggiudicatario, i requisiti particolari per l'esecuzione previsti nel disciplinare di gara, nel Capitolato speciale di appalto e negli altri elaborati di progetto;
7. si impegna a sottoscrivere la dichiarazione di conformità agli standard sociali minimi di cui all'allegato I al decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 6 giugno 2012, allegata al contratto;
8. dichiara di essere o non essere iscritto nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list), istituito presso la Prefettura competente oppure dichiara di aver presentato domanda di iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list).

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia

9. si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;

10. dichiara di aver preso visione dei luoghi e consultato sul posto la documentazione di gara, ed allega il certificato rilasciato dalla stazione appaltante attestante la presa visione dello stato dei luoghi (**sopralluogo - consultazione sul posto dei documenti di gara**) in cui deve essere eseguita la prestazione;
11. indica i seguenti dati: domicilio fiscale, codice fiscale, partita IVA, indica l'indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 del Codice;
12. **autorizza** qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “**accesso agli atti**”, la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara **oppure** non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare **copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale**. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice.
13. ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” ed ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, di aver letto l'informativa sul trattamento dei dati personali contenuta nel Disciplinare di gara e di essere consapevole che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara e per le finalità ivi descritte, e di essere stato informato circa i diritti di cui all'articolo 7 del D.Lgs. 196/2003 e di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE n. 2016/679;

Per gli operatori economici che abbiano depositato domanda di cui all'art 161 del RD 16 marzo 1942 n. 267 nelle more del deposito del decreto di cui all'art 163 del RD 267/1942.

14. indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, gli estremi del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal competente Tribunale, nonché indica il soggetto ausiliario richiesto dall'art 110 comma 4 del Codice, così come modificato dal DL 32/2019. Con riferimento al necessario avalimento si applica l'art 89 del Codice e quanto previsto dal presente disciplinare per il ricorso all'istituto dell'avalimento.

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

14. indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal competente Tribunale, nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267. Ai sensi dell'art 186bis comma 5 lett a) del R.D. 267/1942 l'operatore economico dovrà inoltre presentare la relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

Le dichiarazioni di cui ai **punti 1 e 1-bis** potranno essere rese utilizzando preferibilmente il **Modello 3_Elenco soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice** ed il **Modello 4_ Ulteriori dichiarazioni ai sensi dell'art. 80 commi 1 e 5 Codice o Modello 4 bis_ dichiarazioni personali dei soggetti di cui all'art 80 co. 3 del Codice**, mentre le restanti dichiarazioni potranno essere rese nell'ambito della domanda di partecipazione **Modello 1_ Domanda/Istanza di partecipazione** e sottoscritte dagli operatori dichiaranti o dal sottoscrittore della domanda di partecipazione.

In caso di avalimento le dichiarazioni integrative sono, inoltre, presentate da ciascuna ausiliaria con riferimento a n. 1, 1bis (integrazioni al DGUE ed elenco soggetti di cui all'art. 80, comma 3) preferibilmente il Modello 3_Elenco soggetti art. 80 co. 3 codice ed il Modello 4_ Ulteriori dich. ai sensi art. 80 commi 1, 4 e 5 del Codice o Modello 4-bis_ Dichiarazioni personali dei soggetti di cui all'art 80 co. 3 del Codice; mentre le dichiarazioni di cui ai: n. 5 (codice di comportamento), n. 8 (white list) n. 9 (operatori non residenti); n. 13 (privacy), devono essere presentate tramite Modello 1-ter_ per Avalimento.

15.3.2 Documentazione a corredo

Il concorrente allega:

15. File relativo al Passoe di cui all'art. 2, comma 3 lett.b) della delibera ANAC n. 157/2016) relativo al concorrente

firmato digitalmente oppure copia scansionata dello stesso senza necessità di sottoscrizione digitale se la copia cartacea scansionata contiene già la firma olografa. In aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all'ausiliaria.

Si precisa che:

i. i consorzi stabili, i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e i consorzi tra imprese artigiane dovranno produrre un PASSOE nel quale siano indicate le consorziate esecutrici delle prestazioni contrattuali;

ii. i R.T.I. e i consorzi ordinari, costituiti e costituendi, dovranno produrre un PASSOE nel quale siano indicati tutti i componenti del R.T.I. o del consorzio ordinario;

16. Garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all'art. 93, comma 8 del Codice da prodursi con le modalità precisate al precedente paragrafo 10;

Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice, presentare anche:

17. Copia della certificazione di cui all'art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione che può essere allegata senza sottoscrizione digitale;

18. Ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'ANAC che può essere allegata senza sottoscrizione digitale;

19. Documento di prova del pagamento dell'imposta di bollo di Euro 16,00 relativa all'istanza di partecipazione.

A tal fine l'operatore economico potrà procedere **alternativamente**:

-**mediante il pagamento tramite il modello F23** dell'Agenzia delle Entrate con le modalità indicate nel sito dell'Agenzia delle Entrate [[Home – Schede – Pagamenti – F23 - Come versare](#)] raggiungibile cliccando [qui](#) - ove è presente anche un programma di compilazione per il Modello F23 on line [Home – Schede – Pagamenti – F23 -Software di compilazione F23] raggiungibile direttamente cliccando [qui](#).

Per chi scelga di pagare l'imposta di bollo tramite il modello F23 sarà anche possibile utilizzare il modello caricato nella piattaforma telematica in formato pdf editabile e posto tra i documenti a base di gara.

Nella compilazione del modello F23 attenersi alle relative istruzioni presenti nel documento AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO F23, nel sito dell'Agenzia delle Entrate al link sopra indicato ed alle seguenti indicazioni: nel campo 6. Ufficio o Ente inserire **TGZ** (che è il codice dell'ufficio territoriale di Ravenna nella Tabella dei codici degli uffici finanziari, Provincia di Ravenna – nel campo 11. Codice Tributo inserire **456T** nel campo 10. Estremi dell'atto o del Documento inserire anno e CIG: **RELATIVO ALLA GARA IN OGGETTO** – nel campo 12. Descrizione lasciare **IMPOSTA DI BOLLO**). Nel caso si utilizzi il programma on line nel sito dell'Agenzia delle Entrate, nella prima maschera di compilazione proposta "F23 - Scelta del tipo di pagamento da effettuare" scegliere il campo Altri casi.

oppure

- **acquistando contrassegno di Euro 16,00 e producendo il MOD. di attestazione di assolvimento dell'imposta di bollo** caricato nella piattaforma telematica e posto tra i documenti a base di gara;

In entrambi i casi il concorrente dovrà caricare nel portale appalti copia scansionata del Mod. F23 quietanzato o del MOD. di attestazione di assolvimento dell'imposta di bollo senza necessità di sottoscrizione digitale.

In caso di raggruppamenti di imprese l'imposta di bollo da pagare è una sola per l'intero raggruppamento.

20. Scansione del certificato rilasciato dalla stazione appaltante attestante la presa visione dello stato dei luoghi per la consultazione dei documenti di gara.

15.3.3 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo devono essere caricate nella piattaforma firmate digitalmente, a seconda della struttura singola o plurisoggettiva degli offerenti, da parte dei soggetti indicati nel precedente punto

15.1 mentre per le copie degli atti, mandati o contratti di seguito richiesti deve essere caricato nella piattaforma:

i. (se l'originale è un documento nativo digitale) il file originale firmato digitalmente da parte dei soggetti indicati nel precedente punto 15.1;

(se l'originale è un documento nativo analogico cioè formato in origine su supporto cartaceo):

ii. una copia scansionata dell'originale analogico sottoscritto digitalmente dai soggetti indicati nel precedente punto 15.1 e dal legale rappresentante **di ciascun componente** del RTI o consorzio ordinario o GEIE costituendo o dalla mandataria del RTI, consorzio ordinario o GEIE già costituito,

oppure

iii. copia per immagine, ai sensi dell'articolo 22, co. 2, del CAD, e quindi una scansione dell'originale analogico corredata da dichiarazione di conformità all'originale, sempre su documento informatico, rilasciata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- **atto di conferimento del mandato collettivo irrevocabile** con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata (si veda sopra all'inizio del presente paragrafo 15.3.3 sulla modalità di produzione del file a seconda che l'originale sia digitale o analogico);

- dichiarazione sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante della mandataria in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice, le parti del servizio, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- **atto costitutivo e statuto** del consorzio o GEIE (si veda sopra all'inizio del presente paragrafo 15.3.3 sulla modalità di produzione del file a seconda che l'originale sia digitale o analogico) con indicazione del soggetto designato quale capofila.

- dichiarazione sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante della mandataria in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice, le parti del servizio, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione sottoscritta digitalmente da un legale rappresentante di ciascun operatore del raggruppamento o consorzio ordinario o GEIE costituendo attestante:

- a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
- c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice, le parti parti/categorie di lavori, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica.

- contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete (si veda sopra all'inizio del presente paragrafo 15.3.3 sulla modalità di produzione del file a seconda che l'originale sia digitale o analogico);

- dichiarazione, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;

- dichiarazione, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi le parti parti/categorie di lavori, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria (si veda sopra all'inizio del presente paragrafo 15.3.3 sulla modalità di produzione del file a seconda che l'originale sia digitale o analogico); qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- dichiarazione - sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché dai legali rappresentanti di ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara - che indichi le parti parti/categorie di lavori, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete ;

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- **in caso di RTI costituito:** contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e le parti parti/categorie di lavori, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 (si veda sopra all'inizio del presente paragrafo 15.3.3 sulla modalità di produzione del file a seconda che l'originale sia digitale o analogico)

- **in caso di RTI costituendo:** contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 (si veda sopra all'inizio del presente paragrafo 15.3.3 sulla modalità di produzione del file a seconda che l'originale sia digitale o analogico), con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

- a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
- le parti le parti/categorie di lavori, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo 15.3.3 potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione (**Modello1_Domanda/Istanza di partecipazione**) ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima, oppure nel caso raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti nel **Modello 1 bis_ per RTI costituende**.

16. CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA B – OFFERTA TECNICA

La busta “**B – Offerta tecnica**” contiene, **a pena di esclusione**, i seguenti documenti:

1. Relazione tecnica/organizzativa dei servizi offerti, relativa ai criteri di valutazione A, B, C, D, E, F, di tipo qualitativo evidenziati nel paragrafo 18.1 del presente disciplinare di gara. L'offerta tecnica deve essere articolata in tanti paragrafi quanti sono i predetti criteri di valutazione di tipo qualitativo. All'interno dell'offerta la distinzione tra i paragrafi suddetti deve essere chiara e consentire alla commissione di valutare ciò che è relativo a ciascuno dei criteri di valutazione.

Si richiede di produrre offerte tecniche che, fermo restando il limite dimensionale dei files indicati nel paragrafo 1,

preferibilmente nel loro insieme non superino complessivamente le n. 6 facciate a video, suddivise in n. 1 facciata per ognuno dei criteri di valutazione predetti.

I concorrenti sono tenuti a numerare progressivamente la facciate dell'offerta tecnica.

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel progetto, **pena l'esclusione** dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'art. 68 del Codice.

L'offerta tecnica, pena l'esclusione, non dovrà contenere alcuna indicazione di carattere economico dalla quale si possa risalire all'entità del ribasso offerto dal concorrente.

Le suddette offerte tecniche, da inserire nella busta B, dovranno essere firmate digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da suo procuratore e, in caso di concorrenti associati o con struttura plurisoggettiva (RTI, consorzi ordinari di concorrenti, GEIE, reti di imprese), dovranno essere firmate digitalmente da tutti i soggetti tenuti a sottoscrivere l'istanza di partecipazione alla gara indicati al precedente paragrafo 15.1. e quindi:

- a. in caso di operatore economico singolo, dal legale rappresentante dell'operatore economico medesimo;
- b. in caso di R.T.I. o consorzi ordinari costituiti, dal legale rappresentante dell'impresa mandataria;
- c. in caso di R.T.I. o di consorzi ordinari costituendi, dal legale rappresentante della mandataria nonché dal legale rappresentante di ciascuna mandante;
- d. in caso di consorzi stabili, di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e di consorzi tra imprese artigiane, dal legale rappresentante del consorzio.

Si precisa altresì che la mancata e/o la non corretta sottoscrizione con le modalità sopra indicate non potrà essere sanata in sede di soccorso istruttorio. Tale circostanza sarà considerata alla stregua della mancata presentazione dell'offerta tecnica e comporterà l'esclusione.

La mancata presentazione dell'offerta tecnica di cui sopra comporterà l'esclusione del concorrente dalla gara, mentre l'assenza, all'interno della stessa, di singoli paragrafi comporterà l'esclusione dell'offerta solo nel caso in cui la stazione appaltante ritenga che i contenuti della relazione presentata non siano sufficienti ad evidenziare l'idoneità e l'accettabilità dell'offerta in relazione all'oggetto dell'appalto, anche tenendo conto della soglia minima di sbarramento nel caso in cui questa sia prevista.

Si precisa che qualora i concorrenti presentino le relazioni con copertina, indice, eventuali rappresentazioni grafiche nonché riproduzioni fotografiche, queste non concorrono a determinare il numero massimo di facciate richiesto.

2. offerta relativa ai criteri di valutazione tabellari G, H, I, L, M, (da produrre preferibilmente tramite *Modello 6 _ Offerta relativa ai criteri di valutazione G, H, I, L, M, di natura "tabellare"*, predisposto dalla stazione appaltante), da firmarsi digitalmente analogamente a quanto previsto per l'offerta tecnica di cui al punto 1). La mancanza dell'offerta relativa ai predetti criteri di natura tabellare e/o la mancata sottoscrizione del documento che lo recepisce (preferibilmente il *Modello 6 _ Offerta relativa ai criteri di valutazione G, H, I, L, M, di natura "tabellare"*), comporterà l'attribuzione di un punteggio pari a zero. Il metodo di assegnazione dei punteggi che verrà adottato relativamente ai predetti criteri di valutazione di natura tabellare, è dettagliatamente descritto nella tabella di cui al successivo paragrafo 18.1.

L'offerta tecnica, pena l'esclusione, non dovrà contenere alcuna indicazione di carattere economico dalla quale si possa risalire all'entità del ribasso offerto dal concorrente.

* * *

Gli operatori economici che intendono partecipare alla gara **non possono presentare varianti in sede di offerta** (varianti progettuali). Gli stessi, sempre nel rigoroso rispetto delle prescrizioni minime del capitolato speciale di appalto e di tutte le altre condizioni stabilite nei documenti di gara, possono presentare in sede di offerta per la parte tecnico/qualitativa, **miglioramenti ed integrazioni**, assumendo a riferimento i criteri di valutazione elaborati dalla stazione appaltante e proposte di prestazioni volte a potenziare le specifiche tecniche/prestazionali, i processi

e le condizioni generali o particolari descritte nel capitolato speciale di appalto. Tali proposte non costituiscono varianti in sede di offerta (varianti progettuali).

Si precisa che al fine di consentire alla stazione appaltante di indicare, nelle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice, l'eventuale presenza di documenti per i quali l'accesso è vietato o differito, così come previsto dall'art 53 comma 5 lett a) del Codice, al concorrente è richiesto di **indicare precisamente le eventuali parti della propria offerta tecnica che costituiscono segreti tecnici o commerciali, anche tramite evidenziatori colorati e/o altre forme grafiche che ne consentano una rapida e certa individuazione, fornendone adeguata motivazione o comprova** nel rispetto di quanto previsto dall'art. 53, comma 5, lett. a) del Codice. L'accesso può essere escluso sempre che il concorrente, in sede di offerta, dichiari preventivamente che talune informazioni costituiscano i detti segreti tecnici e commerciali, e sempre che l'amministrazione, cui pervenga una istanza di accesso, ritenga fondatamente motivata e comprovata tale dichiarazione in precedenza resa. Non potranno essere prese in considerazione dichiarazioni di diniego all'accesso a parti della propria offerta tecnica prive di adeguate ed esaustive motivazioni. Non costituiscono segreto commerciale tutte le tipologie di informazioni sottoposte a brevetto (in quanto la brevettazione costituisce procedura che rende pubbliche le stesse) o a deposito a fini di pubblicità tutela.

17. CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA C – OFFERTA ECONOMICA

La busta “C – Offerta economica” contiene, a pena di esclusione, l'offerta economica predisposta preferibilmente secondo il **Modello 5_ Offerta economica** allegato al presente disciplinare di gara.

Si precisa che è richiesto a pena di esclusione, l'indicazione nell'ambito della “busta” C dei seguenti elementi:

a) **ribasso percentuale unico sull'importo a base d'asta**, così come indicato al paragrafo 3 del presente disciplinare di gara.

Verranno prese in considerazione **fino a 5 cifre decimali**.

b) **la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10 del Codice**. Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto.

c) **la stima dei costi della manodopera, ai sensi dell'art. 95, comma 10 del Codice;**

L'offerta economica, a **pena di esclusione**, è sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui ai paragrafi 15.1.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.

Per la presente procedura di gara la stazione appaltante ha scelto per la formazione della busta economica, nell'ambito delle funzioni disponibili sulla piattaforma telematica, la modalità **“solo upload di documenti”**, per cui il file contenente l'offerta economica dovrà essere predisposto dall'operatore economico contenendo quanto prescritto nel presente disciplinare ed in particolare al presente paragrafo 17 ed utilizzando preferibilmente il **Modello 5_ Offerta economica** da scaricare, compilare, firmare e caricare.

La **suddetta offerta economica**, da inserirsi nella busta C, dovrà **pena l'esclusione**, essere firmata digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da suo procuratore e, in caso di concorrenti associati o con struttura plurisoggettiva (RTI, consorzi ordinari di concorrenti, GEIE, reti di imprese), dovrà essere firmata digitalmente, sempre **pena l'esclusione**, da tutti i soggetti tenuti a sottoscrivere l'istanza di partecipazione alla gara indicati al precedente paragrafo 15.1. e quindi:

a. in caso di operatore economico singolo, dal legale rappresentante dell'operatore economico medesimo;

b. in caso di R.T.I. o consorzi ordinari costituiti, dal legale rappresentante dell'impresa mandataria;

c. in caso di R.T.I. o di consorzi ordinari o imprese in coassicurazione costituendi, dal legale rappresentante della mandataria nonché dal legale rappresentante di ciascuna mandante;

d. in caso di consorzi stabili, di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e di consorzi tra imprese artigiane, dal legale rappresentante del consorzio.

Si precisa altresì che la mancata sottoscrizione dell'offerta economica con le modalità sopra indicate non potrà essere sanata in sede di soccorso istruttorio e comporterà l'esclusione dalla presente procedura di aggiudicazione.

UNA VOLTA CARICATI I DOCUMENTI SI RACCOMANDA DI RIAPRIRE I FILE CARICATI AL FINE DI VERIFICARNE IL CONTENUTO E LE FIRME DIGITALI DA PARTE DEI SOGGETTI TENUTI ALLA SOTTOSCRIZIONE. IN CASO DI CARICAMENTO DI FILE NON APRIBILI E NON LEGGIBILI LA RESPONSABILITÀ È A TOTALE CARICO DELL'OFFERENTE.

Le offerte non trasmesse o ritirate non saranno visibili alla stazione appaltante e pertanto si intenderanno come non presentate. L'operatore economico potrà **modificare, cancellare e ritrasmettere** la propria offerta entro e non oltre la data e l'ora di scadenza del termine fissato per la presentazione dell'offerta ("**FINE RICEZIONE OFFERTE**").

Si ricorda nuovamente che le operazioni di inserimento a sistema di tutta la documentazione richiesta, nonché di trasmissione e conferma, rimangono ad esclusivo rischio dell'operatore economico.

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'**offerta economicamente più vantaggiosa** individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del Codice.

La ripartizione dei punteggi tra gli aspetti qualitativi delle offerte (relativi alle offerte tecniche) ed il prezzo (relativo alle offerte economiche) sarà la seguente:

	PUNTEGGIO MASSIMO
OFFERTA TECNICA	80
OFFERTA ECONOMICA	20
TOTALE	100

18.1 Criteri di valutazione dell'offerta tecnica

Il **punteggio dell'offerta tecnica** è attribuito sulla base dei criteri e sub criteri di valutazione elencati nelle sottostanti tabelle con la relativa ripartizione dei punteggi.

[criteri qualitativi o discrezionali (colonna D)] Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i "Punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

[criteri tabellari (colonna T)] Nella colonna identificata con la lettera T vengono indicati i "Punteggi tabellari", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è assegnato automaticamente ed in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell'offerta, dell'elemento richiesto, così come meglio specificato nella descrizione degli stessi singoli criteri di valutazione.

[criteri quantitativi (colonna Q)] Relativamente alla presente procedura **non sono previsti criteri di tipo quantitativo (Q).**

Tabella 1

N.	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX		SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI D MAX	PUNTI QMAX	PUNTI TMAX
A	Caratteristiche funzionali ed estetiche dei veicoli a pedalata muscolare.	8	A1	Usabilità/fruibilità del mezzo da parte di persone con disabilità parziali	6		

	<p>La Commissione giudicatrice valuterà in particolare le caratteristiche evidenziate nei sub criteri A1, A2, A3, fermo restando che le biciclette a pedalata muscolare dovranno obbligatoriamente rispettare le specifiche minime previste nell'articolo 7 del Capitolato speciale di appalto.</p>		A2	<p><u>La commissione giudicatrice valuterà, in particolare i seguenti aspetti:</u> Possibilità di disporre di biciclette che siano utilizzabili da persone con disabilità di diverso tipo o con ridotte capacità motorie (ad esempio anziani), anche attraverso l'aggiunta di accessori che consentano di personalizzare il mezzo rendendolo fruibile ai soggetti suddetti.</p> <p>Design del mezzo</p> <p><u>La commissione giudicatrice valuterà, in particolare i seguenti aspetti:</u> Ergonomia e guidabilità del mezzo, capacità della bicicletta di essere concepita secondo forme esteticamente valide in rapporto alla propria funzionalità. Tale requisito dovrà essere dimostrato allegando all'offerta tecnica massimo n. 10 riproduzioni fotografiche del prototipo della bicicletta ed un video della durata massima di 1 minuto (in uno dei formati seguenti: Avi, Wmv, Mov, Flav o Mp4) nel quale si mostri il veicolo in movimento durante la guida. <i>(Si specifica che non sarà valutata la qualità video né la professionalità del girato, ma esclusivamente i predetti aspetti oggetto di valutazione e che le riproduzioni fotografiche non concorrono a determinare il numero massimo di facciate richiesto.)</i></p>	2		
B	<p>Caratteristiche funzionali ed estetiche dei veicoli a pedalata assistita. La Commissione giudicatrice valuterà in particolare le caratteristiche evidenziate nei sub criteri A1, A2, A3, fermo restando che le biciclette a pedalata assistita dovranno obbligatoriamente rispettare le specifiche minime previste nell'articolo 8 del Capitolato speciale di appalto.</p>	8	B1	<p>Usabilità/fruibilità da parte di persone con disabilità parziali <u>La commissione giudicatrice valuterà, in particolare i seguenti aspetti:</u> Possibilità di disporre di biciclette che siano utilizzabili da persone con disabilità di diverso tipo o con ridotte capacità motorie (es. anziani), anche attraverso l'aggiunta di accessori che consentano di personalizzare il mezzo rendendolo fruibile ai soggetti suddetti.</p>	6		
			B2	<p>Design del mezzo</p> <p><u>La commissione giudicatrice valuterà, in particolare i seguenti aspetti:</u> Ergonomia e guidabilità del mezzo, capacità della bicicletta di essere concepita secondo forme esteticamente valide in rapporto alla propria funzionalità. Tale requisito dovrà essere dimostrato allegando all'offerta tecnica massimo n. 10 riproduzioni fotografiche del prototipo della bicicletta ed un video della durata massima di 1 minuto (in uno dei formati seguenti: Avi, Wmv, Mov, Flav o Mp4) nel quale si mostri il veicolo in movimento durante la guida. <i>(Si specifica che non sarà valutata la qualità video né la professionalità del girato, ma esclusivamente i predetti aspetti oggetto di valutazione e che le riproduzioni fotografiche non concorrono a determinare il numero massimo di facciate richiesto.)</i></p>	2		
C	<p>Caratteristiche tecnologiche del sistema. <u>La commissione giudicatrice in particolare valuterà i seguenti</u></p>	8			8		

	<p><u>aspetti:</u></p> <p>Aspetti innovativi applicati alla gestione operativa del servizio, al controllo e all'interfaccia utente, alla semplicità di accesso, al sistema tariffario e dei pagamenti, con particolare riferimento alla app di accesso al servizio. Caratteristiche dell'allestimento stazioni (geolocalizzazione, totem e pannelli informativi).</p>					
D	<p>Completezza e accessibilità dati per il monitoraggio con particolare riferimento alle funzioni di controllo del servizio di bike sharing richieste in capitolato.</p> <p><u>La commissione giudicatrice in particolare valuterà i seguenti aspetti:</u></p> <p>Tipologia e modalità di fornitura dei dati del servizio; completezza e chiarezza dei dati statistici forniti con riferimento alle attività di controllo da parte del comune.</p>	6			6	
E	<p>Predisposizione di un piano di comunicazione per l'avvio del servizio di bike sharing.</p> <p><u>La commissione giudicatrice in particolare valuterà i seguenti aspetti:</u></p> <p>Descrizione delle caratteristiche (dimensioni, contenuti, mezzi) del piano di comunicazione che si ritiene debba accompagnare l'introduzione del sistema. Sarà inoltre valutata la concretezza delle proposte e l'idoneità delle stesse a tradursi in specifici impegni contrattuali.</p>	8			8	
F	<p>Caratteristiche relative all'assistenza tecnica e alla manutenzione delle biciclette sia a pedalata assistita che a pedalata muscolare.</p> <p><u>La commissione giudicatrice in particolare valuterà i seguenti aspetti:</u></p> <p>Aspetti gestionali relativi alla assistenza tecnica e manutenzione delle biciclette a pedalata assistita ed a pedalata muscolare (es. presenza di un deposito, servizio call center e servizi aggiuntivi di assistenza)</p>	8			8	
G	<p>Numero di biciclette a pedalata muscolare messe a disposizione dall'aggiudicatario del servizio, per la gestione del servizio.</p> <p><u>La commissione giudicatrice in particolare valuterà i seguenti aspetti:</u></p> <p>Per ogni bicicletta in più messa a disposizione, rispetto alle 200 (duecento) richieste da capitolato speciale di appalto, verrà attribuito in modo incrementale un valore di 0,025 al coefficiente di valutazione fino ad un massimo di 8 punti corrispondente ad una offerta massima di 40 bicilette in più.</p> <p>Quindi, a titolo esemplificativo un'offerta di fornitura di una sola bicicletta aggiuntiva comporterà l'attribuzione di un coefficiente pari a 0,025 mentre un'offerta di 2 biciclette aggiuntive comporterà l'attribuzione di un coefficiente pari a 0,5.</p> <p>Per offerte superiori a 40 biciclette in più rispetto a quelle richieste da capitolato sarà comunque sempre attribuito un coefficiente pari ad 1.</p>	8				8

H	<p>Numero di biciclette a pedalata assistita fornite.</p> <p><i>La commissione giudicatrice in particolare valuterà i seguenti aspetti:</i></p> <p>Per ogni bicicletta in più fornita, rispetto alle 40 (quaranta) richieste da capitolato, verrà attribuito in modo incrementale un valore di 0,2 al coefficiente di valutazione fino ad un massimo di 8 punti corrispondente ad una fornitura di 5 biciclette in più.</p> <p>Quindi, a titolo esemplificativo un'offerta di fornitura di una sola bicicletta aggiuntiva comporterà l'attribuzione di un coefficiente pari a 0,2 mentre un'offerta di 2 biciclette aggiuntive comporterà l'attribuzione di un coefficiente pari a 0,4.</p> <p>Per offerte superiori a 5 biciclette in più rispetto a quelle richieste da capitolato sarà comunque sempre attribuito un coefficiente pari ad 1.</p>	8					8
----------	--	---	--	--	--	--	---

I	<p>Avvio del servizio con messa a disposizione delle biciclette a pedalata muscolare e della fornitura a pedalata assistita.</p> <p><i>La commissione giudicatrice in particolare valuterà i seguenti aspetti:</i></p> <p>Per ogni giorno in meno proposto, rispetto ai giorni 60 (sessanta) naturali consecutivi decorrenti dalla data di stipula del contratto, verrà attribuito in modo incrementale un valore di 0,025 al coefficiente di valutazione fino ad un massimo di 8 punti corrispondente ad una riduzione offerta di 40 giorni.</p> <p>Quindi, a titolo esemplificativo un'offerta di riduzione di un solo giorno comporterà l'attribuzione di un coefficiente pari a 0,025 mentre un'offerta di riduzione di 2 giorni comporterà l'attribuzione di un coefficiente pari a 0,05.</p> <p>Per offerte di riduzione superiori a 40 giorni sarà comunque sempre attribuito un coefficiente pari ad 1.</p>	8					8
----------	--	---	--	--	--	--	---

L	<p>Peso del mezzo a pedalata muscolare.</p> <p><i>La commissione giudicatrice valuterà, in particolare i seguenti aspetti:</i></p> <p>Per ogni kg. in meno proposto, rispetto ai Kg. 25 (venticinque) massimi richiesti da Capitolato speciale di appalto, verrà attribuito in modo incrementale un valore di 0,2 al coefficiente di valutazione fino ad un massimo di 5 punti corrispondente ad una riduzione offerta di 5 kg.</p> <p>Quindi, a titolo esemplificativo un'offerta di riduzione di un solo kg. comporterà l'attribuzione di un coefficiente pari a 0,2 mentre un'offerta di riduzione di 2 Kg. comporterà l'attribuzione di un coefficiente pari a 0,4.</p> <p>Per offerte di riduzione superiori a 5 kg. sarà comunque sempre attribuito un coefficiente pari ad 1.</p>	5					5
----------	---	---	--	--	--	--	---

M	Autonomia della batteria in modalità totalmente elettrica.	5					5
<p><i>La commissione giudicatrice valuterà, in particolare i seguenti aspetti:</i></p> <p>Per ogni km. in più di autonomia proposto, rispetto ai Km. 40 (quaranta) minimi richiesti da Capitolato speciale di appalto, verrà attribuito in modo incrementale un valore di 0,05 al coefficiente di valutazione fino ad un massimo di 5 punti corrispondente ad un aumento offerto di 20 km in più di autonomia.</p> <p>Quindi, a titolo esemplificativo un'offerta di aumento di autonomia di un solo km comporterà l'attribuzione di un coefficiente pari a 0,05 mentre un'offerta di aumento di 2 Km comporterà l'attribuzione di un coefficiente pari a 0,1.</p> <p>* In caso di aggiudicazione l'operatore economico dovrà dimostrare l'autonomia dichiarata con idonee schede tecniche/certificazioni, pena la decadenza dalla graduatoria.</p> <p><i>Per offerte di aumento superiori a 20 km sarà comunque sempre attribuito un coefficiente pari ad 1.</i></p>							

18.2. Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta tecnica

[criteri discrezionali o qualitativi (colonna D)]

A ciascuno dei criteri e sub criteri qualitativi di cui alla Tabella 1 di cui sopra, cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna "D" della tabella, è attribuito un coefficiente - variabile tra zero e uno, da parte di ciascun commissario di gara .

I coefficienti di valutazione saranno attribuiti per ogni criterio e sub criterio di natura qualitativa come segue:

a) mediante l'attribuzione discrezionale da parte di ciascun commissario del coefficiente variabile da zero ad uno, legato al **grado di rispondenza dell'offerta tecnica ai criteri e sub criteri motivazionali (parametri valutativi) stabiliti nella tabella 1 di cui sopra**. Per rendere omogenea l'attribuzione dei punteggi e migliorare la leggibilità della motivazione vengono previsti i seguenti giudizi sintetici che saranno utilizzati dalla Commissione per ciascun elemento di valutazione di cui ai criteri e sub criteri di valutazione, individuati nelle tabelle predette.

A ciascuno di tali giudizi corrisponderà un coefficiente matematico, da utilizzarsi per la concreta attribuzione dei punteggi. Tali giudizi sintetici ed i relativi coefficienti vengono esposti nella sottoesposta tabella:

Giudizio	Coefficiente
<i>Massimo livello di adeguatezza della proposta al perseguimento di finalità e obiettivi che si intende conseguire.</i>	Da 0,9 a 1
<i>Livello più che adeguato della proposta al perseguimento di finalità e obiettivi che si intende conseguire.</i>	da 0,7 a < 0,9
<i>Livello adeguato della proposta al perseguimento di finalità e obiettivi che si intende conseguire.</i>	da 0,6 a < 0,7
<i>Livello parzialmente adeguato della proposta al perseguimento di finalità e obiettivi che si intende conseguire</i>	da 0,4 a < 0,6
<i>Del tutto inadeguato/scarso livello di adeguatezza della proposta al perseguimento di finalità e obiettivi che si intende conseguire.</i>	da 0 a < 0,4

b) per calcolare il coefficiente unico da attribuire all'offerta in relazione al criterio o sub- criterio esaminato, la commissione calcola la media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari, al fine di ottenere il **coefficiente medio da applicare al medesimo**.

omissis [criteri quantitativi (colonna Q)]

[criteri tabellari (colonna T)] Quanto agli elementi relativi ai criteri di valutazione **G), H), I), L), M)**, cui è assegnato un punteggio tabellare identificato dalla colonna "T" della tabella di cui al precedente paragrafo 18.1, il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell'offerta, dell'elemento richiesto, **così come meglio specificato nella descrizione degli stessi singoli criteri di valutazione.**

18.3. Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta economica

Quanto all'offerta economica, è attribuito all'elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la seguente formula con interpolazione lineare:

$$E \text{ off. econ. } i = R_i / R_{max}$$

dove:

E off. econ. i = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo;

R_i = ribasso percentuale del concorrente i-esimo;

R_{max} = ribasso percentuale dell'offerta più conveniente.

Si precisa che costituisce causa di esclusione diretta l'inserimento dell'offerta economica nelle "Buste telematiche" A o B.

18.4. Metodo per il calcolo dei punteggi

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il metodo aggregativo compensatore (di cui alle linee Guida dell'ANAC n. 2/2016, par. VI, n.1). Il punteggio è dato dalla seguente formula:

Formula 18.4

$$P_i = (Ca_{1i} \text{ riparam. } \times Pa_1) + (Ca_{2i} \text{ riparam. } \times Pa_2) + (Cb_{1i} \text{ riparam. } \times Pb_1) + (Cb_{2i} \text{ riparam. } \times Pb_2) + (Cci \text{ riparam. } \times Pc) + (Cdi \text{ riparam. } \times Pd) + (Cei \text{ riparam. } \times Pe) + (Cfi \text{ riparam. } \times Pf) + Cgi \times Pg + Chi \times Ph + Cii \times Pi + Cli \times Pl + Cmi \times Pm + (E \text{ off. econ. } i \times P \text{ off. econ. }),$$

dove:

- **P_i** è il punteggio complessivo totale attribuito all'offerta del concorrente i-esimo;

- **Ca_{1i} riparam. Ca_{2i} riparam. Cb_{1i} riparam. Cb_{2i} riparam. Cci riparam. Cdi riparam. Cei riparam. Cfi riparam.** sono i coefficienti riparametrati attribuiti **nei sub criteri e criteri discrezionali (D)**, dai sub criteri A1, A2, B1, B2 e dai criteri C, D, E, F, dopo la riparametrazione al concorrente i-esimo;

Cgi, Chi, Cii, Cli, Cmi, sono i coefficienti attribuiti ai **criteri tabellari G, H, I, L, M, (T)** (che non sono soggetti a riparametrazione) al concorrente i-esimo;

- **I off. econ. i** è il coefficiente attribuito all'offerta economica del concorrente i-esimo;

- **Pa1** è il peso del sub criterio di valutazione discrezionale a1;

- **Pa2** è il peso del sub criterio di valutazione discrezionale a2;

- **Pb1** è il peso al sub criterio di valutazione discrezionale b1;

- **Pb2** è il peso al sub criterio di valutazione discrezionale b2;

- **Pc** è il peso al criterio di valutazione discrezionale c;

- **Pd** è il peso al criterio di valutazione discrezionale d;

- **Pe** è il peso al criterio di valutazione discrezionale e;

- **Pf** è il peso al criterio di valutazione discrezionale f;
- **Pg** è il peso al criterio di valutazione tabellare g;
- **Ph** è il peso al criterio di valutazione tabellare h;
- **Pi** è il peso al criterio di valutazione tabellare i;
- **Pl** è il peso al criterio di valutazione tabellare l;
- **Pm** è il peso al criterio di valutazione tabellare m;
- **P off. econ.** è il peso all'offerta economica.

Omissis [In caso di soglia di sbarramento al punteggio tecnico di cui al punto 18.1].

Per i *criteri qualitativi* per i quali si prevede l'attribuzione di **punteggi discrezionali (D)**, nella formula 18.4 vengono inseriti i **punteggi ottenuti dal concorrente i-esimo dopo la prima riparametrazione** (riparametrazione di primo livello) effettuata in base a quanto di seguito specificato.

Invece per i coefficienti relativi ai criteri tabellari (**T**) e per quelli di natura quantitativa la cui formula consenta l'attribuzione del punteggio massimo all'offerta relativamente migliore, (*questi ultimi non previsti nel presente disciplinare*), come per il criterio dell'offerta economica, non si effettueranno riparametrazioni (pertanto i relativi punteggi inseriti nella formula 18.4 non presentano l'inciso riparam.).

Riparametrazione.

[I riparametrazione] Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri e sub criteri, se nel singolo criterio e sub criterio nessun **concorrente ammesso** ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato. La c.d. "riparametrazione" si applica esclusivamente ai criteri e sub criteri di natura qualitativa nonché a quei criteri e sub criteri di natura quantitativa (*comunque non previsti nel presente disciplinare*), la cui formula non consenta la distribuzione del punteggio massimo. La stazione appaltante procederà ad assegnare al concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto su un singolo criterio e sub-criterio, il massimo punteggio previsto per lo stesso e alle altre offerte per lo stesso criterio e sub-criterio, un punteggio proporzionale decrescente.

[II riparametrazione] Si evidenzia che **non si effettuerà** la seconda riparametrazione al livello del punteggio tecnico complessivo degli offerenti ammessi.

Precisazioni rispetto al Bando tipo ANAC n. 1

Con riferimento alla prima riparametrazione si precisa che saranno riparametrati solo i coefficienti attribuiti ai criteri e sub-criteri di natura qualitativa [criteri discrezionali (D)]. *Non sono previsti nella presente procedura criteri quantitativi (Q) le cui formule non attribuiscono il punteggio massimo alla migliore offerta (come ad es. in caso di formule indipendenti).*

In caso di criteri suddivisi in sub-criteri la suddetta riparametrazione verrà effettuata solo al livello dei singoli sub-criteri e non verrà poi nuovamente effettuata al livello del criterio.

Tramite il meccanismo di riparametrazione sopra indicato si risponde all'opportunità di creare un equilibrio fra i punteggi delle offerte tecniche e quelli delle offerte economiche la cui formula, indicata al paragrafo 18.3, attribuisce sempre alla migliore offerta (quella con il maggior ribasso percentuale) il coefficiente 1 e quindi il punteggio massimo stabilito per il criterio dell'offerta economica.

Si precisa, inoltre, che non saranno oggetto di riparametrazione e non entreranno nella graduatoria finale le offerte:

- escluse dopo la fase di verifica della documentazione amministrativa contenuta nella busta A;
- escluse per non aver superato la soglia di sbarramento, laddove prevista, dopo la fase di valutazione delle offerte tecniche contenute nelle buste B;
- escluse in fase di apertura delle buste C contenenti le offerte economiche (ad esempio, per mancata indicazione degli oneri della sicurezza aziendale o dei costi della manodopera o per mancata o irregolare sottoscrizione).

Non si procederà ad alcuna riparametrazione in caso di una sola offerta valida e ammessa alla valutazione tecnica.

Si precisa anche che, qualora un concorrente venga escluso **in una fase successiva a quella di formazione della graduatoria di competenza della commissione giudicatrice, ma in ogni caso prima dell'adozione della determina di aggiudicazione** (come ad es. in caso di esclusione per anomalia da parte del RUP oppure qualora, in sede di verifica dei requisiti della prima in graduatoria, si riscontri la sussistenza di una causa di esclusione prima dell'adozione della determinazione di aggiudicazione), si effettuerà una **rideterminazione della graduatoria** effettuando una nuova riparametrazione dei punteggi delle offerte tecniche ed un nuovo calcolo dei coefficienti da attribuirsi ai criteri di valutazione quantitativi con formule "interdipendenti" nelle quali il punteggio attribuito a ciascuna offerta dipende dalle altre offerte, compreso quello per le offerte economiche, senza tener conto, nei calcoli, della/e offerta/e esclusa/e.

In relazione alla circostanza che il funzionamento del software della piattaforma telematica utilizzata nell'attuale versione non consente di rieffettuare i calcoli delle riparametrazioni dei punteggi attribuiti alle offerte inserite nelle buste B) una volta che siano state aperte le buste C, in caso di esclusioni in sede di aperture delle stesse buste C o in fasi successive, come sopra indicato, si procederà ad un ricalcolo della graduatoria effettuando nuovamente le riparametrazioni e tutti i calcoli di cui al precedente punto 18.3 e della formula 18.4 senza tener conto dell'offerta esclusa tramite uno specifico foglio di calcolo excel e si procederà a darne formale ed espressa comunicazione a tutti i concorrenti. In tal caso la nuova graduatoria ricalcolata prevarrà su quella che rimarrà temporaneamente nella banca dati della piattaforma.

Precisazioni rispetto all'offerta tecnica

L'appaltatore sarà vincolato nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di appalto a quanto offerto, dichiarato e proposto - ed assunto a base per le valutazioni e le attribuzioni dei punteggi correlati agli elementi sopra illustrati da parte della preposta commissione giudicatrice - nella propria offerta tecnica.

Sono dettagliatamente indicati nel precedente paragrafo 16 i documenti che i concorrenti devono produrre ai fini delle valutazioni di cui sopra da parte della commissione giudicatrice.

Si precisa, che la realizzazione delle proposte migliorative contenute nell'offerta tecnica non comporta l'attribuzione di specifici compensi economici ulteriori al prezzo contrattuale derivante dall'offerta economica presentata in sede di gara. L'offerta tecnica presentata dal concorrente aggiudicatario integrerà l'oggetto del contratto e la relativa realizzazione deve quindi intendersi completamente ed esclusivamente compensata nell'ambito e nei margini dei prezzi unitari contrattuali (determinati dal ribasso offerto) che devono risultare, anche a tal fine, adeguati. Inoltre, in questo caso, qualora l'offerta sia assoggettata a verifica di congruità, il concorrente dovrà dimostrare che i maggiori costi conseguenti alle proposte migliorative formulate nell'offerta tecnica trovano adeguata copertura nei margini complessivi dei prezzi contrattuali.

19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Come indicato nelle premesse, gli operatori economici che presenteranno offerta rispettando le regole della piattaforma telematica riceveranno, subito dopo l'inoltro delle offerte stesse, una comunicazione via PEC all'indirizzo indicato all'atto della propria registrazione. In tale PEC sarà indicato il numero di protocollo acquisito dall'offerta presentata. La piattaforma telematica garantisce la non modificabilità delle offerte presentate e la loro inaccessibilità prima del termine di scadenza stabilito per la presentazione delle stesse, nonché la loro conservazione ed integrità nelle successive fasi.

Si precisa che, anche se la procedura di affidamento è condotta tramite una piattaforma telematica che consente:

- agli operatori di monitorare l'andamento e le fasi della procedura tramite il portale appalti,
- di garantire l'integrità e l'intangibilità delle offerte e dei documenti presentati dagli operatori offerenti e la completa tracciabilità delle operazioni di gara,

al fine di assicurare, quanto più possibile, la completa trasparenza delle operazioni di gara, si prevedono **due sedute pubbliche** con possibilità, da parte di un rappresentante degli offerenti, di presenziare nel luogo fisico dove si svolgeranno le sedute stesse analogamente alle gare svolte con tradizionale modalità cartacea. In particolare si svolgeranno in seduta pubblica: **la prima seduta del Seggio di gara di "apertura"** (in senso procedurale-informatico di accesso ed apertura, per la prima volta, ai relativi file) delle buste A contenenti la documentazione amministrativa e **l'ultima seduta da parte della commissione giudicatrice di "apertura" delle buste contenenti le offerte economiche e di formazione della graduatoria.**

Non si svolgeranno sedute pubbliche, con accesso fisico presso il luogo di svolgimento, per le eventuali sedute da tenersi, in caso di soccorso istruttorio, per dare atto degli esiti dei soccorsi stessi. Degli esiti e dei relativi verbali di

tali sedute gli offerenti saranno tempestivamente informati tramite il portale appalti.

Inoltre - al fine di snellire le operazioni di gara e coerentemente a quanto sostenuto anche nella Sentenza del TAR Emilia Romagna, sez. II, n. 863 del 15 novembre 2018 - **la seduta della commissione giudicatrice di apertura delle buste B contenenti le offerte tecniche si svolgerà in seduta riservata**, in quanto, per le ragioni sopra esposte, la piattaforma telematica garantisce pienamente la tracciabilità delle operazioni di gara e l'intangibilità dei documenti di offerta presentati dai concorrenti.

La procedura di gara sarà dichiarata aperta da un **Seggio di gara monocratico**, costituito dal dirigente del Servizio competente per materia o suo sostituto in caso di impossibilità. **Il Seggio di gara si riunirà in seduta pubblica il giorno 28.10.2019 alle ore 9.00 presso il Comune di Ravenna - Piazza del Popolo n. 1 - CAP 48121.**

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti tramite piattaforma telematica.

La seduta pubblica nel corso della quale si “apriranno” le buste contenenti le offerte economiche, si svolgerà nel luogo e nel giorno indicato tramite piattaforma telematica con almeno 2 giorni di anticipo sulla data della seduta stessa.

A ciascuna seduta pubblica potrà intervenire un incaricato per ciascun concorrente, che abbia la legale rappresentanza dell'operatore economico, ovvero sia stato da questi delegato a rappresentarlo. Tali poteri dovranno risultare da idonea delega corredata da copia di un valido documento di identità del legale rappresentante.

Il Seggio di gara procederà attraverso la piattaforma telematica, nella prima seduta pubblica a verificare la ricezione delle offerte tempestivamente presentate e procederà a:

- a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- b) (eventuale) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14;
- c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- d) proporre al competente Dirigente della stazione appaltante l'adozione del provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui **all'art. 76, comma 2-bis, del Codice**.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive (DGUE e altre dichiarazioni integrative), rese dai concorrenti in merito al possesso dei requisiti generali e speciali.

Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.

20. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte e sarà composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante. La commissione giudicatrice di cui all'art. 77 del Codice continua ad essere nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante, stante quanto previsto dall'art. 1, comma 1, lett. c) del D. Lgs. 32/2019 c.d. decreto “Sblocca Cantieri”, convertito in legge dalla Legge 55/2019, con il quale si dispone che fino al 31 dicembre 2020 non trova applicazione l'art. 77, comma 3, del codice relativo all'obbligo di scegliere i commissari tra gli esperti iscritti all'Albo dei Commissari, di cui all'art. 78 del codice, istituito presso l'ANAC.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e se necessario, fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (**cf. Linee guida n. 3** di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti «**Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni**» - approvate dal Consiglio dell'ANAC con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016, aggiornate al d.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017).

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "amministrazione trasparente" la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

21. APERTURA DELLE BUSTE TELEMATICHE B) E C) – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa da parte del seggio di gara, la commissione giudicatrice procederà, in seduta riservata, all'**apertura delle buste telematiche relative alle offerte tecniche** e preliminarmente, verificherà la presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare e la corretta sottoscrizione digitale degli stessi.

In una o più sedute riservate la commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi coefficienti applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare.

Omissis [In caso di soglia di sbarramento al punteggio tecnico di cui al punto 18.1]

In seduta pubblica, convocata con le modalità di cui al precedente paragrafo 19, la commissione procederà all'apertura delle buste telematiche contenenti le offerte economiche (buste C) ed alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato al precedente punto 18.4.

Nella medesima seduta pubblica la commissione individuerà l'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria ai sensi dell'art. 95, comma 9 del Codice, in base alla formula indicata al precedente paragrafo 18.4.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

Nel caso in cui il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre, qualora individui offerte nelle quali, sia i punti relativi al prezzo che la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione superano i quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti nel disciplinare di gara, ai sensi dell'art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà alla verifica di anomalia dell'offerta secondo quanto indicato al successivo punto 22.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP che procederà a proporre al competente Dirigente della stazione appaltante sempre, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - i casi di **esclusione** da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati

di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3 del Codice, ed in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa (art. 97, comma 6 ultimo periodo), il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a 15 (=quindici) giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con l'eventuale supporto della commissione qualora lo stesso RUP lo ritenga necessario, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP procederà a proporre al competente Dirigente della stazione appaltante l'adozione del provvedimento di esclusione ed alle successive comunicazioni, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, nei confronti delle offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente paragrafo 23.

23. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

23.1. All'esito delle operazioni di cui sopra il RUP, formulerà la **proposta di aggiudicazione** al dirigente competente in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta non anomala, sulla base della graduatoria finale approvata dalla commissione giudicatrice e procedendo con i successivi adempimenti.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 del Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice.

Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass. La stazione appaltante si riserva la facoltà di effettuare/integrare tali verifiche con richiesta diretta agli enti interessati qualora il sistema AVCpass presenti interruzioni o malfunzionamenti o qualora si tratti di informazioni non disponibili presso tale Banca Dati. Resta ferma la facoltà della stazione appaltante di verificare la veridicità ed autenticità della documentazione inserita.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell'aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice (costo del personale).

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica sulla

sussistenza delle condizioni di partecipazione e del possesso dei requisiti prescritti (di cui ai precedenti paragrafi 6 e 7).

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà all'annullamento dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Aggiudicazione e consolidamento della graduatoria

Con riferimento alla disposizione di cui all'art. 95, comma 15 del Codice, si precisa che relativamente alla presente procedura di aggiudicazione, la conclusione delle fasi di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte, successivamente alle quali la graduatoria si consolida (o cristallizza), viene considerata coincidere con l'adozione della determinazione di aggiudicazione, sia essa o meno efficace, da parte del competente Dirigente della stazione appaltante. In sostanza nella presente procedura di gara vengono recepite le linee interpretative contenute, fra le tante, nelle sentenze C.d.S. sez. III, 5 ottobre 2016 n. 4107, TAR Sicilia del 1^a agosto 2016, n. 1989 che, seppur riferite a fattispecie disciplinate dall'abrogato d.lgs. 163/2006 e s.m.i., rimangono attuali in quanto il tenore letterale dell'art. 38, comma 2-bis, ultimo periodo del d.lgs. 163/2006 come introdotto dall'art. 39, comma 1, della legge n. 114 del 2014 è sostanzialmente identico al sopra citato comma 15 dell'art. 95 del d.lgs. 50/2016.

Termini di vincolatività delle offerte

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per 480 giorni dal termine ultimo per la presentazione delle offerte.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data. Il mancato riscontro alla richiesta della stazione, sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-bis e 89 e dall'art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza di dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

La stipula avrà luogo **entro 210 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione** ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la **garanzia definitiva** da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

Il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante con modalità elettronica.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di **tracciabilità dei flussi finanziari** di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio/fornitura. **Ai sensi del comma 2 dell'art. 110 del Codice, l'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.**

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il **termine di 60 (=sessanta) giorni dall'aggiudicazione**. L'importo presunto delle spese di pubblicazione del bando sulla GURI ammonta a circa € 990. La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

23.2. Prima della stipula del contratto, l'appaltatore dovrà sottoscrivere la "**Dichiarazione di conformità a standard sociali minimi**" in conformità all'Allegato I al Decreto del Ministro dell'Ambiente 6 giugno 2012 (G.U. n. 159 del 10 luglio 2012) al fine di consentire il monitoraggio da parte della stazione appaltante della conformità ai predetti standard.

La stipulazione del contratto pertanto è subordinata alla presentazione, da parte dell'aggiudicatario, della seguente documentazione e dichiarazioni:

a) "omissis";

b) garanzia definitiva di cui all'art. 103 del codice nei termini e con le modalità ivi previste, entro il termine di **30 giorni** dalla lettera di richiesta;

c) comunicazione ai sensi dell'art. 1 del D.P.C.M. n. 187/1991 sulla composizione societaria e sull'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni con diritto di voto sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto. Qualora il soggetto aggiudicatario sia un consorzio, lo stesso è tenuto a comunicare i dati di cui sopra riferiti alle singole società consorziate che comunque partecipino all'esecuzione dell'appalto, entro il termine di **30 giorni** dalla lettera di richiesta;

c1) comunicazione ai sensi dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e degli artt. 2 e 3 del D.M. 145/2000 utilizzando i modelli che verranno allegati dalla stazione appaltante alla specifica lettera di richiesta, entro il termine di **30 giorni** dalla lettera di richiesta;

d) polizza assicurativa ai sensi di quanto previsto dal Capitolato speciale di appalto;

e) rimborso delle spese delle pubblicazioni ai sensi del Decreto ministeriale infrastrutture e trasporti 2 dicembre 2016, entro il termine di **15 giorni** dalla lettera di richiesta;

f) pagamento delle spese contrattuali, entro il termine di **15 giorni** dalla lettera di richiesta.

Si precisa che, la mancata produzione nei termini sopra indicati:

- della garanzia definitiva di cui al precedente punto **b)**;

-della comunicazione ai sensi del DPCM 187/1991 di cui al precedente punto **c)** e della comunicazione di al precedente punto **c1**;

- polizza assicurativa ai sensi di quanto previsto dal CSA di cui al precedente punto **d)** ;

se non immediatamente sanata, **entro 3 giorni lavorativi dal sollecito, sarà considerata causa di decadenza dell'affidamento o revoca dell'aggiudicazione.**

Anche il mancato pagamento delle spese contrattuali di cui al precedente punto **f)** potrà essere considerata come causa di decadenza dell'affidamento o revoca dell'aggiudicazione qualora comporti ritardi della stipulazione del contratto valutati come non accettabili da parte della stazione appaltante.

24. CLAUSOLA SOCIALE

Ai sensi dell'art. 35 del Capitolato speciale di appalto, non è prevista la clausola sociale in quanto il servizio oggetto di appalto viene affidato per la prima volta.

25. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

E' esclusa la competenza arbitrale ex art. 209 del Codice. Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Ravenna.

26. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il trattamento dei dati personali avverrà secondo le norme del Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito «**Regolamento**») e del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il "**Codice in materia di protezione dei dati personali**", così come integrato dal Decreto legislativo 10 agosto 2018 n. 101 (in G.U. 4 settembre 2018 n. 205), nel rispetto della dignità umana, dei diritti e delle libertà fondamentali della persona.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento la stazione appaltante fornisce le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali.

Finalità del trattamento

In relazione alle attività svolte nell'ambito del presente affidamento, si segnala che:

- i dati forniti dai concorrenti vengono acquisiti per verificare la sussistenza dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara e, in particolare, delle capacità amministrative e tecnico-economiche di tali soggetti, richiesti per legge ai fini della partecipazione alla gara, nonché per l'aggiudicazione, in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica;
- i dati forniti dal concorrente aggiudicatario vengono acquisiti ai fini della redazione e della stipula del contratto, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso.
- Tutti i dati acquisiti dalla stazione appaltante potranno essere trattati anche per fini di archiviazione nel pubblico interesse.

Base giuridica e natura del conferimento

Natura dei dati trattati

I dati oggetto di trattamento per le finalità sopra specificate sono della seguente natura: i) dati personali comuni (es. anagrafici o di contatto); ii) dati relativi a condanne penali e reati (cd. "giudiziari") di cui all'art. 10 del Regolamento. Non vengono richiesti i dati rientranti nelle "categorie particolari di dati personali" (cd. "sensibili") di cui all'art. 9 Regolamento UE- I "dati personali relativi a condanne penali e reati" o a connesse misure di sicurezza, ai sensi dell'art. 10 Regolamento UE, sono trattati esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa applicabile in materia di appalti (ai sensi dell'art. 2-octies del Codice in materia di protezione dei dati personali).

Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento dei dati verrà effettuato per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza necessarie e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a

trattare i dati nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal Codice in materia di protezione dei dati personali e richieste dal Regolamento UE.

Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati

I dati potranno essere:

- trattati dal personale della stazione appaltante che cura il procedimento di gara o da quello in forza ad altri uffici della Stazione Appaltante/Amministrazione che svolgono attività ad esso attinente o attività per fini di studio e statistici;
- comunicati a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza od assistenza alla Stazione Appaltante in ordine al procedimento di gara, anche per l'eventuale tutela in giudizio, o per studi di settore o fini statistici;
- comunicati ad eventuali soggetti esterni, facenti parte delle Commissioni giudicatrici che verranno di volta in volta costituite;
- comunicati ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- comunicati all'Autorità Nazionale Anticorruzione, in osservanza a quanto previsto dalla Determinazione AVCP n. 1 del 10/01/2008.

Il nominativo del concorrente aggiudicatario della gara ed il prezzo di aggiudicazione dell'appalto, le informazioni e i dati inerenti la partecipazione del concorrente alla gara, nei limiti e in applicazione dei principi e delle disposizioni in materia di dati pubblici e riutilizzo delle informazioni del settore pubblico (D. Lgs. 36/2006 e artt. 52 e 68, comma 3, del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.), potranno essere utilizzati dalla Stazione Appaltante, anche in forma aggregata, per essere messi a disposizione di altre pubbliche amministrazioni, persone fisiche e giuridiche, anche come dati di tipo aperto.

Oltre a quanto sopra, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1, comma 16, lett. b, e comma 32 L. 190/2012; art. 35 D. Lgs. n. 33/2012; nonché art. 29 D. Lgs. n. 50/2016), il concorrente/contraente prende atto ed acconsente a che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite il sito "profilo del committente" della Stazione Appaltante, sezione "Amministrazione Trasparente".

I dati potrebbero essere trasferiti ad un'organizzazione internazionale, in adempimento di obblighi di legge. In tal caso il trasferimento avverrà nel rispetto delle prescrizioni del Regolamento.

Periodo di conservazione dei dati

I dati saranno conservati per il tempo della gestione della procedura, nonché successivamente, per finalità di archiviazione, a tempo indeterminato. I dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

Processo decisionale automatizzato

Non è presente alcun processo decisionale automatizzato.

Diritti dell'interessato

Per "interessato" si intende qualsiasi persona fisica i cui dati sono trasferiti dal concorrente alla stazione appaltante. All'interessato vengono riconosciuti i diritti di cui agli artt. da 15 a 23 del Regolamento UE. In particolare, l'interessato ha il diritto di ottenere, in qualunque momento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e l'accesso ai propri dati personali per conoscere: la finalità del trattamento, la categoria di dati trattati, i destinatari o le categorie di destinatari cui i dati sono o saranno comunicati, il periodo di conservazione degli stessi o i criteri utilizzati per determinare tale periodo. Può richiedere, inoltre, la rettifica e, ove possibile, la cancellazione o, ancora, la limitazione del trattamento e, infine, può opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento.

In generale, non è applicabile la portabilità dei dati di cui all'art. 20 del Regolamento UE.

Se in caso di esercizio del diritto di accesso e dei diritti connessi previsti dagli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE, la risposta all'istanza non perviene nei tempi indicati o non è soddisfacente, l'interessato potrà far valere i propri diritti innanzi all'autorità giudiziaria o rivolgendosi al Garante per la protezione dei dati personali mediante apposito reclamo.

Titolare del trattamento

Ai fini dell'esercizio dei diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE, titolare del trattamento è il Comune di Ravenna, rappresentato ai fini previsti dal Regolamento, dal Sindaco pro tempore e Responsabile della protezione dati (RPD) è Lepida Spa.

Consenso al trattamento dei dati personali

Acquisite le sopra riportate informazioni, con la presentazione dell'offerta e/o la sottoscrizione del Contratto, il legale rappresentante del concorrente/aggiudicatario prende atto ed acconsente espressamente al trattamento dei dati personali, anche giudiziari, come sopra definito.

Il concorrente si impegna ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti

delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito della procedura di affidamento, per quanto concerne il trattamento dei loro dati personali da parte della Stazione Appaltante per le finalità sopra descritte.

Ravenna, li **2.10.2019**.

Il Dirigente
ing. Massimo Camprini
documento firmato digitalmente